

La riabilitazione disciplinare

(di *Giovanni Ariolli*)

Sommario: 1. La riabilitazione – 1.1. Le condizioni per la riabilitazione: 1.1.1. I magistrati che hanno ancora in corso la valutazione di professionalità; 1.1.2. La valutazione del fatto oggetto della condanna disciplinare; 1.2. La valutazione di professionalità negativa o non positiva; 1.3. I magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità – 2. L'organo competente a decidere sull'istanza: la Sezione disciplinare – 3. L'oggetto della riabilitazione: sanzione principale o anche accessoria? – 4. Il procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare – 5. L'impugnazione della decisione della Sezione disciplinare – 6. L'esclusione dell'intervento del Ministro della giustizia – 7. Conclusioni.

1. La riabilitazione

La riabilitazione è un istituto di carattere generale, comune a diversi rami dell'ordinamento, di natura sostanziale e premiale che si prefigge, al ricorrere di determinate condizioni, lo scopo di emenda a favore di chi, avendo riportato una sanzione a seguito di un accertamento giudiziale o amministrativo, ha dato prova di fattivo ravvedimento.

Molteplici, infatti, sono le disposizioni di carattere riabilitativo, pur ciascuna con le sue peculiarità, che si rinvencono nell'ambito dei codici o in leggi speciali: gli artt. 178 e 179 c.p. dettano le condizioni per la concessione della riabilitazione penale al condannato e l'art. 70 d.lgs. n. 159 del 2011 quelle per far cessare gli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione; gli artt. 142-145 r.d. n. 267 del 1942 prevedono il beneficio dell'esdebitazione in favore del fallito - persona fisica - per la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti; l'art. 466 c.c. disciplina la riabilitazione dell'indegno in materia successoria e l'art. 17 della l. n. 108 del 1996 la riabilitazione del debitore protestato che abbia adempiuto l'obbligazione.

Con particolare riguardo al settore disciplinare, l'art. 87 del d.P.R. n. 3 del 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) stabiliva che trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare e sempre che l'impiegato abbia riportato nei due anni la qualifica di "ottimo", possono essere resi nulli gli effetti di essa, esclusa ogni efficacia retroattiva, potendo anche

essere modificati i giudizi complessivi riportati dal dipendente dopo la sanzione ed in conseguenza di questa¹.

Anche per i magistrati le condanne disciplinari, in forza della normativa consiliare, hanno un indubbio rilievo sfavorevole su molti aspetti della vita professionale e della progressione in “carriera”, assumendo incidenza sulle valutazioni di professionalità, sull’accesso agli incarichi direttivi e semidirettivi, sui trasferimenti orizzontali e sull’assunzione di incarichi di vario genere, tra cui anche quelli fuori ruolo o extra-giudiziari².

Il passare del tempo, unitamente al successivo percorso professionale virtuoso, costituisce per il magistrato un fattore idoneo a determinare un’attenuazione ovvero un totale venir meno degli effetti negativi conseguenti alle condanne disciplinari per fatti di non particolare gravità, soprattutto allorché all’affidamento ingenerato da precedenti valutazioni positive non si accompagnino elementi negativi sopravvenuti.

Per tale ragione, pur nell’assenza della previsione della riabilitazione nel previgente R.D.L. n. 511 del 1946, che regolava il procedimento disciplinare dei magistrati, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, nell’annullare con rinvio l’ordinanza con cui la Sezione disciplinare aveva dichiarato inammissibile l’istanza del magistrato volta ad ottenere la riabilitazione, avevano ritenuto estensibile «l’omologo istituto» previsto dal T.U. sugli impiegati civili dello Stato *«in relazione al richiamo delle disposizioni generali relative a detti impiegati contenuto nell’art. 276 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, considerato che tale riabilitazione non si pone in contrasto con le norme dell’ordinamento giudiziario, ne’ con lo “status” riconosciuto ai giudici, mentre la mancanza, per questi ultimi, di “note caratteristiche”, con qualifiche di merito, implica, ai fini della riabilitazione, la necessità di acquisire parere del competente consiglio giudiziario (su domanda dell’interessato, ovvero su richiesta della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura)»*³.

Con la sentenza 22 giugno 1992, n. 289 la Corte costituzionale – investita nel corso del giudizio di rinvio dalla Sezione disciplinare che

¹ Con riferimento al procedimento disciplinare nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche in relazione ai rapporti di lavoro di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 si vedano gli artt. 67-73 del d.lgs. n. 15 del 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. I contratti collettivi di comparto stipulati alla stregua dell’art. 55 del d.lgs. n. 165 del 2001 hanno, altresì, disposto che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione; tale formulazione elimina ogni rilevanza soggettiva dell’avvenuto ravvedimento del dipendente.

² G. CIRIELLI, *La rilevanza dei precedenti disciplinari nell’ordinamento giudiziario, in assenza della riabilitazione disciplinare*, in *Il diritto vivente (online)*, 22 marzo 2021.

³ Cass., S.U. n. 3612 del 6/04/1991, in CED n. 471573 - 01. A commento della decisione, O. COLLA, *I magistrati e la riabilitazione*, in *La n. giur. civ. comm.*, 1992, 77 ss.

dubitava, in riferimento agli artt. 3, 101, 104 e 105 Cost., della legittimità costituzionale del diritto vivente che si sarebbe venuto a creare con l'interpretazione estensiva indicata dalle Sezioni unite - ritenendo fondata la questione sotto la violazione dell'art. 3 della Costituzione, ha escluso che si potesse estendere in via analogica l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 87 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato al procedimento disciplinare dei magistrati, stante l'eterogeneità della disciplina stabilita dal Legislatore per tale particolare categoria, improntata anche a paradigmi giurisdizionali⁴.

Se si può ammettere – ha osservato la Corte - che la riabilitazione, come istituto in sé considerato, sia espressione di un principio generale e di un'esigenza che, ancorché non rispondenti ad alcuna norma costituzionale, possono comunque trovare applicazione anche all'interno di un sistema disciplinare ispirato a paradigmi giurisdizionali, come quello previsto per i magistrati, ciò non può significare che la raffigurazione di quell'istituto generale sia perfettamente rispecchiata nella particolare fattispecie regolata dall'art. 87 del T.U. sugli impiegati civili dello Stato.

Infatti, se è vero che in ciascuna delle forme di riabilitazione previste nell'ordinamento vigente si riscontra un nucleo normativo comune, tanto con riferimento ai presupposti per l'applicazione (decorso del tempo e valutazione della buona condotta), quanto con riferimento agli effetti (estinzione di specifiche incapacità giuridiche e di effetti ulteriori rispetto alla sanzione principale della condanna), non è meno vero che ciascuna delle forme di riabilitazione indicate costituiscono un modello a sé, composto da una diversa combinazione e determinazione degli elementi essenziali.

E non vi è dubbio che la scelta di un modello ovvero di un altro e, persino, di affidare alla riabilitazione ovvero a meccanismi diversi l'eliminazione degli effetti ulteriori della condanna disciplinare spettano al Legislatore, il quale, nell'esercizio non irragionevole della sua discrezionalità politica, deve valutare quale istituto o quale modello sia più coerente con il sistema disciplinare considerato⁵.

⁴ Secondo la Consulta la trasposizione della riabilitazione prevista per gli impiegati civili dello Stato nel sistema disciplinare stabilito per i magistrati costituiva un "irragionevole innesto", alla luce delle particolarità del procedimento disciplinare previsto per i magistrati, che si fonda su un giudizio che si svolge secondo moduli giurisdizionali, a differenza del procedimento disciplinare per gli impiegati civili dello Stato che è identificato essenzialmente come un procedimento amministrativo. A commento della decisione, E. VITTORIO, *La riabilitazione disciplinare: analisi e prospettive*, in *La Magistratura*, 13 ottobre 2021.

⁵ Sebbene il fondamento costituzionale di entrambi i procedimenti sia il medesimo, ossia assicurare, nel rispetto del principio di legalità, l'interesse pubblico, riconosciuto in via generale dall'art. 97 della Costituzione, al buon andamento e all'imparzialità delle funzioni statali (Corte cost., n. 86 del 1982 e n. 18 del 1989) in bilanciamento con i diritti, costituzionalmente rilevanti, dei singoli

In conseguenza di tale decisione restava, quindi, precluso ai magistrati di accedere al beneficio della riabilitazione, per come ribadito dallo stesso CSM con risposta a quesito del 21 luglio 1999 in ordine alla sussistenza o meno del requisito del termine di anni due perché un magistrato, raggiunto da una sanzione disciplinare, potesse fruire del riconoscimento riabilitativo ai sensi del T.U. sugli impiegati civili dello Stato⁶.

Nonostante il Legislatore, con l'introduzione del d.lgs. n. 109 del 2006 (*“Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell’art. 1, lettera f), della legge 25 luglio, n. 150”*), avesse riscritto le norme relative al procedimento disciplinare dei magistrati, con particolare riguardo alla tipizzazione degli illeciti e al catalogo delle sanzioni, nessuna previsione è stata dedicata all’istituto della riabilitazione, restando così ancora preclusa per i magistrati la possibilità di ottenere l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle condanne.

Con la delibera approvata il 31 maggio 2017, il CSM aveva sollecitato il Ministro della giustizia, ex art. 10 l. n. 195 del 1958, ad attivarsi in tal senso, delineando un regime in cui, a richiesta del magistrato interessato, potesse dichiararsi la riabilitazione per gli illeciti disciplinari sanzionati con l’ammonimento e la censura, tra i quali rientrano per la gran parte quelli relativi al ritardo nel deposito dei provvedimenti.

L’opportunità dell’introduzione della riabilitazione era stata poi sollecitata dall’ANM anche con una delibera del Comitato direttivo centrale de 13 marzo 2021, valutata positivamente nella relazione della commissione

dipendenti (Corte cost., n. 145 del 1976), va al contempo evidenziato che, in relazione ai magistrati, l’uno e l’altro termine del bilanciamento assumono una qualificazione ulteriore del tutto peculiare, dovuta al fatto che, per un verso, l’interesse pubblico sopra enunciato consiste in tal caso nell’assicurazione del regolare e corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, vale a dire di una funzione che gode in Costituzione di una speciale garanzia di indipendenza e di autonomia rispetto a ogni altra funzione pubblica (art. 101, secondo comma) e, per altro verso, l’interesse costituzionale alla tutela dei diritti dei singoli dipendenti pubblici dev’essere commisurato, nel caso dei giudici, alla salvaguardia più rigorosa del dovere di imparzialità e della connessa esigenza di credibilità che si collegano all’esercizio di una funzione essenziale, come quella che la Costituzione affida ai magistrati nel quadro dei principi dello Stato di diritto (Corte cost., n. 289 del 1992, n. 145 del 1976 e n. 100 del 1981).

⁶ Il Consiglio, investito della richiesta di parere in ordine alla sussistenza o meno del requisito del termine di anni due perché un magistrato, raggiunto da una sanzione disciplinare, potesse fruire del riconoscimento riabilitativo ai sensi del D.P.R. n. 3 del 1957, escluse, proprio in ragione del quadro normativo delineato dalla sentenza della Corte costituzionale, che potesse concedersi il beneficio della riabilitazione al magistrato colpito da sanzione disciplinare, con conseguente irrilevanza che siano trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui è stata inflitta la sanzione disciplinare (nel caso specifico della censura).

Vietti (istituita con D.M. Giustizia del 12 agosto 2015), i cui lavori non si sono però tradotti in iniziativa legislativa e ribadita dallo stesso CSM nel parere espresso sulla riforma dell'ordinamento giudiziario con delibera del 21 aprile 2021⁷.

Con l'art. 11, comma 1, lett. f) della l. n. 71 del 2022, il Legislatore ha (finalmente) introdotto nel decreto legislativo n. 109 del 2006 (che regola il procedimento disciplinare dei magistrati), l'art. 25-*bis* dal titolo «*Condizioni per la riabilitazione*», quale causa estintiva degli effetti conseguenti all'applicazione delle condanne disciplinari "lievi", che hanno comportato l'applicazione della sanzione dell'ammonimento o della censura, demandando al CSM, al comma 4 dell'art. 25-*bis*, lo stabilire le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione e, comunque, assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante⁸.

Il CSM, con la circolare n. 5162 del 15 marzo 2024 (delibera del 14 marzo 2024), in attuazione dell'art. 25-*bis*, comma 4, del decreto legislativo, ha dettato i criteri in materia di «accertamento delle condizioni per la riabilitazione e procedimento di riabilitazione».

Con la normativa di dettaglio l'istituto è, dunque, entrato definitivamente a far parte dell'ordinamento disciplinare del magistrato ordinario⁹.

A norma dei commi 1 e 2 dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo (*Condizioni per la riabilitazione*) la condanna disciplinare che abbia comportato l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento ovvero della censura perde ogni efficacia dopo che siano trascorsi, rispettivamente, tre e cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato abbia conseguito una successiva valutazione di professionalità positiva ovvero se di settima valutazione che il suo successivo percorso professionale sia stato positivamente valutato.

La riabilitazione, in quanto destinata ad estinguere ogni effetto della condanna disciplinare, ha natura sostanziale e riguarda sia gli illeciti funzionali che *extra*-funzionali commessi dal magistrato in relazione ai quali

⁷ Quanto ai lavori della Commissione Vietti, si vedano le pagg. 98 e 102 della relazione conclusiva. In dottrina, E. VITTORIO, *La riabilitazione disciplinare: analisi e prospettive*, in *La Magistratura*, (online), 23 ottobre 2021.

⁸ Sulla disposizione di nuovo conio, S. PERELLI, *L'impatto della riforma Cartabia*, in *Questione giustizia*, (online), 2/3, 2022, 10-11.

⁹ Sull'argomento, G. ARIOLLI, *Riflessioni in tema di riabilitazione disciplinare dei magistrati*, in *Dir. giust. cost.*, 4 aprile 2024; F. TRONCONE, *Condizioni per la riabilitazione*, in *CDM*, pp. 1743-1760.

non è stabilita una sanzione più grave della censura¹⁰. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione del beneficio gli illeciti per i quali i commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo stabilisce rispettivamente la sanzione minima della perdita di anzianità, dell'incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, della sospensione delle funzioni o, infine, della rimozione¹¹.

Il riferimento alla condanna, anziché alla cessazione degli effetti dell'illecito disciplinare, risolve le criticità evidenziate nel parere reso dal CSM rispetto al testo originario del provvedimento legislativo che avrebbe determinato la violazione del principio di eguaglianza, poiché risulterebbe sempre valutabile il fatto illecito accertato con una sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legislativo, mentre non lo sarebbe, dopo la riabilitazione, il fatto oggetto della sentenza di condanna.

Si sono così correttamente ricondotte nell'alveo proprio della categoria del proscioglimento le decisioni emesse nei confronti del magistrato per irrilevanza disciplinare del fatto, destinare a cessare i propri effetti nell'ambito delle valutazioni dei procedimenti amministrativi che le hanno considerate, ma mai idonee ad assurgere a "precedente" al pari delle sanzioni disciplinari oggetto di un provvedimento di condanna e, dunque, ad essere rivalutate in senso ostativo ai fini amministrativi nei termini stabiliti dalla disciplina consiliare.

In tal senso, del resto, si era espressa anche la commissione Vietti, la quale ricollegava alla riabilitazione l'estinzione di ogni effetto "della condanna", facendone dipendere l'applicazione – al pari di quanto stabilito dalla vigente disposizione di nuovo conio – dal trascorre di un determinato termine decorrente proprio dall'irrevocabilità della relativa sentenza disciplinare.

Con riguardo alle conseguenze della pronuncia di riabilitazione, dal tenore della disposizione normativa – a mente della quale "*la condanna disciplinare perde ogni effetto*" – si ricava che essa opera unicamente sul versante della sanzione, non verificandosi l'eliminazione dell'illecito. L'incidenza, pertanto, riguarda gli effetti preclusivi che le norme di tipo ordinamentale

¹⁰ Per la concessione della riabilitazione alle condanne alla censura a cui abbia fatto seguito, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, anche l'applicazione della sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio del magistrato ad altra sede o funzione, v. oltre *sub* 3.5.

¹¹ Con la precisazione che l'illecito di cui all'art. 2 lett. a) che sanziona i comportamenti che, violando i doveri di cui all'articolo 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti, può essere punito tanto con la censura quanto con la sanzione immediatamente più grave. Trattandosi di un illecito destinato ad essere contestato in concorso con altre fattispecie (con esclusione però di quelle previste dalle lett. *b*), *c*), *g*) e *m*), la modulazione della sanzione spesso dipenderà anche dall'applicazione della disposizione dettata in tema di concorso di illeciti disciplinari.

e/o consiliare ricollegano alla sanzione disciplinare, restando, quindi, salva la possibilità per il Consiglio di apprezzamento in ordine al fatto storico che ha integrato l'illecito in ordine all'adozione di provvedimenti di competenza, sebbene nell'ambito di un giudizio che deve necessariamente tenere conto degli elementi positivi che a quel fatto sono succeduti per come accertato nell'ambito del procedimento riabilitativo. Ne consegue, pertanto, la legittima valutabilità, anche ai fini del giudizio sulla professionalità dell'incolpato, del fatto storico accertato nella sentenza di condanna¹².

Esclusa, quindi, ogni efficacia retroattiva, possono essere modificati i giudizi complessivi riportati dal magistrato dopo la sanzione ed in conseguenza di questa.

Così, a seguito della riabilitazione, verrà meno la causa ostativa alla candidabilità al CSM del magistrato che ha riportato condanna alla censura, prevista dall'art. 24, comma 2, lett. c) della l. n. 195 del 1958, ovvero la preclusione presuntiva al conferimento degli incarichi direttivi stabilita dall'art. 37, comma 2, T.U. sulla dirigenza, ma non sarà precluso al Consiglio valutare nei confronti dell'aspirante il fatto storico che ha integrato l'illecito disciplinare, ai sensi del primo comma dell'art. 37, secondo cui «*Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazioni*»¹³.

Inoltre, fermo restando quanto già osservato ai fini della valutazione del fatto storico dell'illecito disciplinare, l'art. 15, comma 5, della Circolare P. 21578 del 15 novembre 2024 sui nuovi criteri di valutazione della professionalità dei magistrati, stabilisce che la riabilitazione comporta l'eliminazione – a richiesta dell'interessato - nel fascicolo personale del magistrato degli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e delle relative sentenze che abbiano affermato la responsabilità disciplinare del magistrato.

Con riferimento ai presupposti per la riabilitazione, l'art. 25-*bis* richiede due condizioni: una, oggettiva, di carattere temporale, costituita dal decorso dei termini di tre o cinque anni dalla data di irrevocabilità della sentenza di condanna; altra, di tipo contenutistico, rimessa alla valutazione del CSM e consistente nel conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva laddove si tratti di magistrato che abbia ottenuto una valutazione di professionalità inferiore alla settima, oppure, per i magistrati già di settima valutazione, dalla positiva valutazione del loro

¹² Circolare P. 21578 del 15 novembre 2024 sui nuovi criteri di valutazione della professionalità dei magistrati.

¹³ In tal senso si esprime anche la circolare sulla riabilitazione (v. pag. 3).

successivo percorso professionale, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura. Tale ultima disposizione riguarda la riabilitazione dei magistrati a fine carriera. Al fine di evitare che a costoro sia – di fatto – preclusa la riabilitazione, in assenza di una successiva valutazione di professionalità, il Legislatore ha demandato al CSM di prevedere forme e modi in grado di surrogare tale mancanza, condizionandola comunque a una positiva valutazione del loro successivo percorso professionale.

Il possesso della valutazione di professionalità di riferimento (settima o inferiore) che determina il differente regime applicativo rispettivamente stabilito dai commi 1 e 2 e dal comma 3 dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo, viene riferito dalla circolare alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, quale momento temporale in cui la pronuncia assume stabilità e certezza in ambito giuridico.

Il comma 4 dell'art. 25-*bis* demanda, infine, alla normativa secondaria del CSM di precisare le forme e i modi per l'accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione, comunque assicurando che vi si provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante.

La riabilitazione è, dunque, sottoposta a due condizioni: il decorso di un certo periodo di tempo dall'irrevocabilità della sentenza, uguale per tutti i magistrati, e il conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva ovvero una positiva valutazione sul percorso professionale successivo alla condanna.

Quanto alla misura del termine stabilito, il Legislatore ha tenuto opportunamente conto della normativa consiliare che stabilisce termini più ampi per “sterilizzare” gli effetti preclusivi delle condanne disciplinari, con particolare riguardo a quelle con le quali è stata inflitta la censura, altrimenti svuotandosi di contenuto positivo l'effetto premiale conseguente alla pronuncia riabilitativa.

Si pensi, al riguardo, all'art. 37, comma 2, T.U. dirigenza che stabilisce, di regola, un effetto preclusivo al conferimento degli incarichi direttivi o semidirettivi per le condanne disciplinari alla censura per i fatti commessi nell'ultimo decennio. In tal caso, proprio la concessione della riabilitazione consente al magistrato di rimuovere anticipatamente gli effetti preclusivi (di tipo presuntivo) che il T.U. riconduce alla condanna disciplinare ben prima del maturarsi del termine ivi stabilito.

Analogamente può richiamarsi anche l'art. 24, comma 2, lett. c) della l. n. 195 del 1958 sull'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei componenti togati al Consiglio superiore della magistratura, a mente del quale non sono eleggibili i magistrati che, al momento della convocazione delle elezioni,

abbiano subito una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento, salvo che si tratti della censura e che dalla data del relativo provvedimento siano trascorsi almeno dieci anni senza che sia seguita alcun'altra sanzione disciplinare.

Nessun riferimento espresso, invece, contiene la norma primaria dell'art. 25-*bis* – a differenza di quanto stabilito a proposito della riabilitazione di carattere penale – all'individuazione dell'organo competente a provvedere sulla riabilitazione; ai rimedi esperibili in caso di rigetto; alla possibilità, una volta concessa, di revoca del beneficio laddove il magistrato abbia riportato una successiva condanna disciplinare; al rilievo ostativo di eventuali fatti sopravvenuti nelle more del procedimento riabilitativo.

Si tratta di profili che sono in parte affrontati dalla circolare adottata dal CSM a norma del comma 4 dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo; altri aspetti, invece, troveranno soluzione negli orientamenti della giurisprudenza disciplinare ovvero necessiteranno di successivi interventi del Legislatore.

1.1. Le condizioni per la riabilitazione

Le condizioni della riabilitazione, per come già osservato, sono due e trovano la loro disciplina nell'art. 25-*bis* d.lgs. n. 109/2006 e nella circolare CSM n. 5162 del 15 marzo 2024, intitolata «*Attuazione dell'art. 25-bis, comma 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, introdotto dall'art.11, comma 1 lettera f) della Legge 17 giugno 2022 n. 71*», con cui il Consiglio ha dato pronta attuazione all'ultima parte del terzo e del quarto comma del già menzionato art. 25-*bis*.

Si prevede, anzitutto, quale condizione di carattere oggettivo che vale per tutti i magistrati, che sia decorso un termine dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, stabilito in tre anni per la sentenza che ha applicato la sanzione dell'ammonimento e in cinque anni per la sanzione della censura.

L'entità del termine dipende dalla diversa gravità dell'illecito commesso e della sanzione inflitta, nonché dall'esigenza di fissare uno spazio temporale minimo che eviti di proporre l'istanza subito dopo la condanna, così vanificando gli effetti “punitivi” che alla sanzione disciplinare debbono comunque essere riconosciuti (in termini di ricaduta nelle previsioni ordinamentali), restando altrimenti confinata a mero “precedente” nella scheda anagrafica del magistrato.

In aggiunta, è richiesto il conseguimento di una “successiva valutazione di professionalità positiva” da parte del magistrato che abbia ottenuto una valutazione di professionalità inferiore alla settima, oppure, per i magistrati già di settima valutazione, della “positiva valutazione del

loro successivo percorso professionale”, valutata alla stregua degli stessi requisiti stabiliti per quella ordinaria, salvo i necessari adattamenti soprattutto con riferimento alle scadenze temporali.

La valutazione di professionalità è stata, dunque, ritenuta lo strumento più idoneo per trarre elementi di verifica del successivo percorso di reinserimento del magistrato in ragione del fatto che non riguarda solo la capacità, laboriosità, impegno e diligenza nell’esercizio della funzione giudiziaria, ma anche il rispetto di regole deontologiche, dell’accertamento di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

Si tratta, inoltre, di una procedura a carattere diffuso che, a differenza di quelle particolari attivate su istanza del magistrato o che hanno una platea ristretta (si pensi al procedimento per il conferimento di un incarico direttivo o alla conferma in tali funzioni), assicura, anche in ragione della sequenza degli adempimenti richiesti ai diversi soggetti ed organi coinvolti (dirigenti degli uffici, Consiglio giudiziario territorialmente competente o Consiglio direttivo della Corte di cassazione, Consiglio superiore in sede di deliberazione finale), l’acquisizione di esaustivi elementi di giudizio, assicurando al contempo l’intervento del magistrato e il diritto al contraddittorio.

Per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, hanno conseguito una valutazione di professionalità inferiore alla settima, occorre poi, a norma dell’art. 2, comma 1, della circolare che, nella successiva valutazione ordinaria di professionalità, “*che risulti valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare*”, mentre tale profilo è insito nella valutazione del successivo percorso professionale dei magistrati di settima valutazione, in quanto il relativo procedimento prende avvio in conseguenza dell’istanza riabilitativa.

Distinguendo l’art. 25-*bis* del decreto legislativo le posizioni dei magistrati che hanno ancora in corso le loro valutazioni di professionalità “ordinarie” (commi 1 e 2) rispetto a quelle degli altri che hanno già conseguito la settima valutazione (comma 3), occorre soffermarsi sulla diversità di disciplina e sugli aspetti di carattere problematico che la circolare pone, con particolare riguardo alla previsione di ulteriori requisiti non espressamente sanciti dalla normativa primaria: a) che la successiva valutazione di professionalità positiva sia intervenuta successivamente all’irrevocabilità della sentenza di condanna per i magistrati che hanno conseguito una valutazione inferiore alla settima; b) che risulti essere stato valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare.

1.1.1. I magistrati che hanno ancora in corso la valutazione di professionalità

Secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della circolare, *“per i magistrati che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, hanno conseguito una valutazione di professionalità inferiore alla settima, la successiva valutazione di professionalità positiva rilevante ai fini della riabilitazione coincide con quella ordinaria deliberata dopo la stessa data di irrevocabilità della sentenza di condanna, a condizione che risulti valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare”*.

La circolare pertanto ha adottato un'interpretazione della norma primaria di cui all'art. 25-bis d.lgs. n. 109 del 2006 (*“la condanna disciplinare perde effetto dopo che siano decorsi tre o cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva”*) nel senso di riferire il termine “successiva” (valutazione di professionalità) all'ultimo della locuzione che lo precede (“irrevocabile”), così ancorando il *dies a quo* in cui deve verificarsi la seconda condizione per la riabilitazione (ossia la successiva valutazione di professionalità positiva), ad un periodo non solo posteriore alla pronuncia della sentenza di condanna, ma alla sua irrevocabilità¹⁴.

Una tale opzione ermeneutica ha prestato il fianco ad alcuni rilievi dei primi commentatori della nuova disciplina, che ne hanno ravvisato possibili profili di incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.¹⁵

Delimitato il campo, in questa sede, al rilievo di possibili profili di irragionevolezza della previsione (in quanto dotato di maggiore pregnanza), si citano, quali disposizioni “comparative” che prescindono dalla definitività del provvedimento amministrativo-sanzionatorio, gli artt. 86 del D.P.R. n. 3 del 1957 e 501 d.lgs. n. 297 del 1994, rispettivamente in tema di procedimento disciplinare degli impiegati civili dello Stato e del personale

¹⁴ Sebbene la valutazione del fatto disciplinare risulterà verosimilmente presente nella prima valutazione di professionalità deliberata dopo l'irrevocabilità della condanna (o, al più, nella valutazione ancora successiva), in quanto è prassi del Consiglio posticipare la valutazione al momento in cui la relativa pronuncia diviene irrevocabile, così evitandosi possibili interferenze di giudizio (seppur rese su piani differenti) rispetto alle attribuzioni della Sezione disciplinare, la circolare prevede l'ipotesi che la valutazione del fatto sia stata già effettuata in una valutazione di professionalità deliberata in data antecedente all'irrevocabilità della sentenza disciplinare. In tal caso, la circolare stabilisce che sarà cura del magistrato allegare all'istanza di riabilitazione sia la valutazione di professionalità positiva riportata dopo l'irrevocabilità della condanna, sia la precedente valutazione (“positiva”, “non positiva” o “negativa”) nella quale il fatto oggetto di condanna sia stato considerato dal Consiglio nello scrutinio di professionalità.

¹⁵ Sul tema va richiamata la nota di F. LUPIA, *Nuovo istituto della riabilitazione nella lente della normativa primaria e della circolare del C.S.M.: tra dubbi di legittimità costituzionale e possibilità di revisione della circolare ratione institutis*, in *Mailist-ANM*, 21 marzo 2024; ID, *Il nuovo istituto della riabilitazione disciplinare tra normativa primaria e circolare del C.S.M.*, in *Il dir. vivente*, 8 maggio 2024.

docente delle Scuole di ordine e grado in cui il riferimento è alla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione, ovvero l'art. 1369 d.lgs. n. 66 del 2010 relativo alla cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari degli appartenenti alle forze armate ove si fa riferimento alla data in cui è comunicata la punizione¹⁶.

Né a fugare i dubbi di costituzionalità, si sostiene, deporrebbe la riabilitazione penale che pure richiede, oltre al decorso del tempo, che la pena sia stata eseguita o estinta e, dunque, fa riferimento ad un arco temporale successivo all'irrevocabilità della sentenza di condanna che quella pena ha inflitto, stante la differenza sostanziale tra la riabilitazione penale, incentrata sul reinserimento sociale del condannato e quella disciplinare dotata di effetti più radicali, in quanto destinata a far cessare gli stessi effetti della sanzione disciplinare, determinando la possibilità che siano modificati i giudizi complessivi riportati dal magistrato dopo la sanzione ed in conseguenza di essa.

Come evidenziato, l'opzione ermeneutica fatta propria dalla circolare è stata, invece, nel senso di ritenere legato il riferimento all'irrevocabilità - testualmente riferito dall'art. 25-*bis* al termine necessario di decorrenza per presentare la domanda - anche alla successiva valutazione positiva di professionalità che il magistrato deve avere conseguito.

Tanto si deve alla necessità di assicurare, per come espressamente sancito dalla circolare, un'interpretazione improntata ad esigenze di stabilità e certezza giuridica, tenuto conto che gli effetti negativi per la sfera giuridica del magistrato scaturiscono dal giudicato di condanna.

Si tratta di un'interpretazione sostenibile, ma che non appare a "rime obbligate", sia in ragione dello stesso dettato normativo, che testualmente non esclude a priori la soluzione alternativa prospettata, sia tenuto conto della *ratio* su cui si fonda l'istituto della riabilitazione disciplinare.

Se si ha riguardo, infatti, al testo dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo, la disposizione non riferisce espressamente il termine "successiva" all'ultimo significante della preposizione che lo precede ("irrevocabile"), con la conseguenza che può anche ritenersi che la seconda condizione (valutazione positiva successiva alla sentenza disciplinare) «si inveri in un

¹⁶ Non appaiono, invece, decisivi i riferimenti agli artt. 24 e 111 Cost., in quanto il procrastinarsi del procedimento disciplinare in conseguenza della scelta dell'incolpato di impugnare la sentenza di condanna consegue all'esercizio dello stesso diritto di difesa dell'incolpato, affidato ad una scelta ponderata e tecnicamente assistita, il cui esito - peraltro scandito dalla previsione di termini del tutto ragionevoli specificamente indicati a corredo del sistema delle impugnazioni - può ben essere favorevole all'incolpato e dipendere da valutazioni di mero fatto.

momento anteriore al verificarsi della prima (decorso dei 3 o 5 anni dall'irrevocabilità della decisione disciplinare)»¹⁷.

Inoltre, la funzione della riabilitazione disciplinare – che, a differenza di quella penale, non svolge una finalità risocializzante del condannato perseguibile a seguito di avvenuta esecuzione della pena o estinzione della stessa – è quella di rimettere il magistrato sanzionato nello *status quo ante*, obliterando la condanna ed ogni effetto diretto o riflesso sulla “carriera” e sulle valutazioni professionali che lo riguardano in ragione di una condotta che sia meritevole.

Ciò che rileva, pertanto, è che il magistrato abbia dato prova di emenda, ossia abbia tenuto una condotta virtuosa conforme ai parametri valutativi stabiliti dopo la reprimenda.

L'indice del ravvedimento va rapportato al momento del rimprovero (*post criminem patratum*) e non all'irrevocabilità della decisione che attiene ai diversi effetti negativi che scaturiscono dal giudicato di condanna.

Peraltro, l'irrevocabilità, nella previsione di legge, assolve alla funzione di individuare – quale condizione oggettiva valida per tutti i magistrati - il *dies a quo* minimo di presentazione della domanda riabilitativa per le ragioni di cui si è detto in precedenza al punto *sub* 3.1.

Altrimenti occorre assegnare all'irrevocabilità della condanna il compito di fissare anche uno spazio temporale minimo di decorrenza necessario a rendere la valutazione di professionalità idonea a svolgere, in termini di pregnanza, una funzione valutativa del percorso professionale intrapreso dal magistrato che sia apprezzabile ai fini di emenda.

La norma primaria avrebbe, quindi, inserito un implicito requisito di carattere temporale necessario per far assumere alla valutazione di professionalità il crisma di idonea “condizione” per la riabilitazione, escludendo il rilievo di analoghe e precedenti valutazioni che, sebbene intervenute dopo la condanna, sono state comunque rese alla stregua degli stessi criteri dettati dalla circolare in tema di valutazioni di professionalità dei magistrati.

Comunque, anche laddove si giungesse ad affermare un'irragionevolezza della disciplina, così superandosi anche le obiezioni di “sistema” che pertengono alla disciplina dei magistrati rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici (financo gli stessi giudici amministrativi per cui non operano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 109 del 2006), per come evidenziate nelle motivazioni della sentenza n. 289 del 1992 della Corte costituzionale di cui si è fatto cenno in premessa, resta aperta l'ulteriore

¹⁷ Così F. LUPAIA, *cit.*, p. 4.

questione se sia proponibile tecnicamente una questione di costituzionalità, tenuto conto che, come noto, i relativi dubbi debbono investire la norma primaria e mai direttamente il contenuto della fonte secondaria di carattere amministrativo, seppur generale ed astratta.

Certo, in forza della giurisprudenza costituzionale è ammissibile il sindacato su fonti *sub-primarie* (di tipo regolamentare), ma è necessario che esse siano legate da un “*nesso di specificazione qualificata*” con il precetto legislativo di rango primario.

Nella fattispecie, potrebbe affermarsi che la circolare è richiamata dalla disposizione legislativa primaria in virtù del comma 4 dell’art. 25-*bis* che demanda espressamente alla disciplina consiliare lo stabilire “*le forme e i modi per l’accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione di cui al presente articolo*”, onde potrebbe ammettersi l’ammissibilità di un sindacato della Consulta su fonti secondarie di carattere generale ed astratto che integrano, in chiave di specificazione, la disposizione legislativa primaria. La regolamentazione censurata di illegittimità costituzionale sarebbe rappresentata, nella sostanza, dal combinato disposto dell’art. 25-*bis* del decreto legislativo in relazione all’art. 2, comma 1, della circolare, risultando la prima in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria.

Ma una tale soluzione non è così pacifica, in quanto il rinvio per specificazione operato dal comma 4 dell’art. 25-*bis* alla fonte secondaria attiene “*alle forme e ai modi per l’accertamento delle condizioni previste per la riabilitazione*”, mentre la previsione di circolare che esige la sopravvenienza della valutazione positiva di professionalità all’irrevocabilità della sentenza di condanna pare individuare un’ulteriore condizione dell’istanza riabilitativa, ponendo problemi di compatibilità col perimetro normativo demandato alla fonte secondaria.

Peraltro, l’esclusione del possibile rilievo di costituzionalità in via incidentale non preclude l’ingresso del diverso tema del possibile diretto controllo della Sezione disciplinare sull’atto amministrativo, potestà di cui tale organo dispone in virtù della natura giurisdizionale del procedimento e dei poteri di disapplicazione riconosciuti al giudice ordinario.

Allo stato, però, nella giurisprudenza della Sezione disciplinare non si rinvencono scostamenti nell’interpretare il secondo requisito posto dall’art. 25-*bis* del decreto legislativo nel senso che l’incolpato deve avere ottenuto il positivo riconoscimento della valutazione di professionalità (la quale deve aver preso in considerazione le vicende oggetto della sanzione disciplinare)

dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha inflitto la sanzione dell'ammonimento e/o della censura¹⁸.

1.1.2. La valutazione del fatto oggetto della condanna disciplinare

La circolare, poi, richiede quale condizione per la riabilitazione (art. 2, commi 1 e 2) “*che risulti valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare*”.

Sebbene l'art. 25-*bis* del decreto legislativo non richieda che il fatto oggetto della condanna disciplinare debba essere valutato - limitandosi a prevedere quale condizione per la riabilitazione che il magistrato abbia conseguito una successiva valutazione di professionalità positiva ovvero sia stato positivamente valutato il suo successivo percorso professionale - la circolare ha ritenuto tale puntualizzazione indispensabile in coerenza con la *ratio* sottesa al nuovo istituto della riabilitazione disciplinare e tenuto anche conto che l'apprezzamento dei fatti oggetto di accertamento disciplinare pertiene proprio all'ambito valutativo della professionalità dei magistrati.

Anche il recente decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, emanato in attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo in tema di ordinamento giudiziario e ordinamentale, nell'apportare modifiche al d.lgs. n. 106 del 2006 sulla progressione economica e di funzioni dei magistrati, ha confermato il rilievo dei “precedenti disciplinari”. In particolare, il comma 6 dell'art. 11, nel disciplinare le valutazioni di professionalità quadriennali, richiama, quali elementi di valutazione, anche i fatti oggetto dei procedimenti disciplinari, stabilendo che «i fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare sono valutati nell'ambito della valutazione di professionalità successiva all'accertamento, anche se il fatto si colloca in un quadriennio precedente, salvo che i fatti siano già stati considerati ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel quadriennio».

Inoltre, nel “fascicolo personale” del magistrato, istituito ai sensi dell'art. 10-*bis* del suddetto decreto legislativo, confluiscono «gli atti con i quali è promossa l'azione disciplinare e le sentenze rese nel corso del medesimo procedimento, nonché gli atti con i quali è introdotta e decisa l'azione per la responsabilità contabile e per la rivalsa ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117» (art. 10-*bis*, comma 2, lett. *g*).

Nell'ambito dei pareri espressi dal Consiglio giudiziari (o del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione), i fatti oggetto di sanzione o di accertamento disciplinare sono valutati – oltre che con riguardo alle dirette

¹⁸ *Ex multis*, Sez. disc., ord. n. 55 del 14 marzo 2024; Sez. disc., ord. n. 48 del 18 marzo 2025.

ricadute sulla capacità, laboriosità, diligenza, impegno (si pensi al caso dei reiterati ritardi nel deposito delle sentenze o nell'adempimento dei doveri di ufficio) – anche ai fini della possibile incidenza sui requisiti di imparzialità indipendenza ed equilibrio.

L'art. 16 della Circolare P. 21578 del 15 novembre sui nuovi criteri di valutazione della professionalità dei magistrati, indica tra gli elementi di conoscenza anche le informazioni disponibili presso la segreteria della Sezione disciplinare; l'art. 17, comma 3, stabilisce, poi, che i fatti accertati in sede disciplinare sono oggetto di autonoma valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura ai fini della valutazione di professionalità, indipendentemente dall'esito, di condanna o di assoluzione, del procedimento disciplinare. L'art. 3, comma 1, lett. i) n. 4, della legge delega n. 71 del 2022 - a cui si deve l'introduzione della riabilitazione – ribadisce, nella disciplina delle valutazioni di professionalità, l'obbligo di valutazione dei fatti accertati in via definitiva in sede di giudizio disciplinare, anche se gli stessi si siano verificati nel quadriennio precedente (se non già valutati)¹⁹.

Se, pertanto, i fatti disciplinarmente rilevanti – che si siano tradotti in una condanna – concorrono a far parte della platea informativa e conoscitiva su cui la valutazione di professionalità si fonda, “*risulterebbe priva di logica giuridica un'eventuale pronuncia di riabilitazione fondata sul mero decorso del tempo e su una valutazione di professionalità positiva deliberata dopo i termini stabiliti (tre o cinque anni) ma avente ad oggetto un quadriennio (o un biennio o un anno a seconda della situazione prevista e in relazione al tipo di giudizio esitato) di attività temporalmente antecedente rispetto alla data di pronuncia della sentenza o alla stessa data di commissione dell'illecito disciplinare*”²⁰.

Pertanto, non essendo infrequenti i casi in cui, a causa di ritardi negli adempimenti procedurali, la valutazione di professionalità ordinaria non avvenga a ridosso dei periodi oggetto di scrutinio, laddove la successiva valutazione di professionalità positiva, pur deliberata dopo l'irrevocabilità della sentenza, non abbia considerato e valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare, la circolare, a norma dell'art. 1, comma 2, ne esclude valenza legittimante ai fini dell'istanza riabilitativa, occorrendo un'ulteriore valutazione di professionalità che abbia apprezzato il fatto censurato²¹.

¹⁹ Sul tema, L. MAGI-D. CAPPUCCIO, *La delega Cartabia in tema di valutazioni di professionalità del magistrato: considerazioni a prima lettura*, in *Questione giustizia*, 2/3, 2022 (online).

²⁰ Così si esprime la stessa circolare a pag. 5.

²¹ Si tratterà della valutazione di professionalità immediatamente successiva che, in ragione dei ritardi temporali dovuti a quella precedente, finirà per porsi a ridosso della stessa. Nulla esclude che la Quarta Commissione del CSM stabilisca corsie preferenziali volte ad accelerare i tempi di valutazione nei confronti dei magistrati che debbono presentare istanze di riabilitazione.

Anche la previsione volta a richiedere che la successiva valutazione di professionalità abbia valutato il fatto oggetto della condanna disciplinare si è prestata a rilievi da parte dei primi commentatori, i quali la ritengono superflua, in quanto finirebbe per snaturare la stessa funzione della riabilitazione²².

E tanto perché il complessivo giudizio riabilitativo – anche nella fase amministrativa relativa alla successiva valutazione positiva della professionalità conseguita dal magistrato – deve, in coerenza con la funzione di emenda dell’istituto premiale, necessariamente svolgersi alla stregua di un giudizio che guarda al *post delictum* e non all’illecito commesso.

Il conseguimento di una successiva valutazione di professionalità positiva non assume, quindi, valore in sé, ma diviene condizione del beneficio in quanto sintomatica della buona condotta del magistrato sanzionato, per come si ricava dalla previsione normativa che la colloca in un segmento temporale successivo alla condanna.

Un giudizio, dunque, teso a vagliare la condotta del magistrato nella fase successiva non solo alla commissione dell’illecito, ma all’irrogazione della sanzione. Con la conseguenza che alcuna ragione impone o suggerisce di richiedere che essa contempra una specifica ponderazione del fatto storico sussunto nella fattispecie disciplinare.

Se a tale rilievo può riconoscersi il merito di sottolineare il necessario distinguo tra i piani della valutazione disciplinare rispetto a quella della valutazione di professionalità, resta il dato che avendo il Legislatore ritenuto, nell’esercizio della sua discrezionalità, di aggiungere al decorso del tempo un ulteriore requisito che desse conto del percorso virtuoso intrapreso successivamente dal magistrato, da individuarsi nel conseguimento di una positiva valutazione di professionalità, non pare potersi prescindere dai riferimenti che la circolare sulla valutazione di professionalità dei magistrati – nella piena completezza del dato informativo – assegna, sotto il differente profilo di competenza, ai fatti oggetto della condanna disciplinare (si pensi al profilo dell’equilibrio o dell’indipendenza)²³.

Del resto, il Legislatore, nel disegnare l’istituto di nuovo conio, ha dovuto temperare – anche in aderenza ai molteplici profili costituzionali coinvolti (artt. 25, 101, 104 e 105 Cost.) – l’esigenza che la decisione fosse assunta dalla Sezione disciplinare, quale organo competente, nell’ambito del

²² F. LUPA, *cit.* p. 6 e ss.

²³ Sul tema dei rapporti tra valutazione di professionalità e giudizio disciplinare, *ex multis*, G. GRASSO, *Procedimento disciplinare e valutazione di professionalità: differenze ed interferenze*, in *La Magistratura*, 1-2/2015, Anno LXIV, 24 luglio 2015.

procedimento giurisdizionale che ha inflitto la sanzione, con quella di assicurare l'intervento del Consiglio superiore della magistratura, quale organo di autogoverno della magistratura e parte necessaria del relativo procedimento, per come del resto è stabilito nell'ambito dei procedimenti riabilitativi del personale pubblico, ove la concessione della riabilitazione richiede il parere dell'Organo amministrativo di riferimento.

1.2. La valutazione di professionalità negativa o non positiva.

Il secondo comma dell'art. 2 precisa, inoltre, che, qualora la prima valutazione di professionalità deliberata dopo l'irrevocabilità della sentenza sia "negativa" o "non positiva", *"ai fini della riabilitazione si tiene conto della eventuale positiva valutazione di professionalità immediatamente successiva"*. Pertanto, la prima valutazione "non positiva" o "negativa" riportata dal magistrato successivamente all'irrevocabilità della condanna disciplinare (verosimilmente formulata proprio in ragione delle condotte già sanzionate disciplinarmente) non risulta di per sé ostativa al conseguimento della riabilitazione, potendo assumere rilievo, ove positiva, la valutazione di professionalità che succede a quella "non positiva" o "negativa"²⁴.

Dovrà, però aversi riguardo, precisa la circolare, non ad una qualsiasi valutazione di professionalità positiva comunque conseguita dal magistrato, magari a distanza di diversi anni dalla condanna disciplinare, dopo aver riportato, *medio tempore*, più valutazioni non positive o negative, alternate tra loro, ma a quella eventualmente deliberata subito dopo la precedente valutazione "non positiva" o "negativa", in sede di rivalutazione, rispettivamente, annuale o biennale.

Tale interpretazione è stata fatta propria dalla Sezione disciplinare, la quale, in un caso in cui il magistrato richiedente aveva già riportato una precedente valutazione di professionalità negativa a cagione dei fatti che sono stati oggetto di sentenza disciplinare, ha riconosciuto la riabilitazione poiché la successiva delibera con cui si era riconosciuta la valutazione di professionalità teneva espressamente conto del fatto oggetto di condanna, non ritenendo il medesimo più in grado di infirmare il giudizio unanimemente positivo espresso dal medesimo Consiglio in ordine alla

²⁴ Non è infrequente, infatti, il caso di valutazioni di professionalità "non positive" o "negative" espresse dal Consiglio proprio in ragione di un fatto o di una condotta già oggetto di sanzione disciplinare e che, soprattutto con riferimento a tali situazioni, si è ritenuto opportuno chiarire, in astratto, il carattere non preclusivo ai fini riabilitativi delle valutazioni di professionalità in parola, per scongiurare il rischio che la valutazione di un medesimo fatto condotta nei due diversi ambiti - disciplinare e professionale - possa produrre una duplice conseguenza negativa per il magistrato (sanzione disciplinare ed impossibilità di accedere alla riabilitazione) sostanzialmente elusiva della *ratio* sottesa all'istituto riabilitativo.

rinnovata valutazione²⁵. In particolare, si è dato risalto alla circostanza che nel rinnovato parere del Consiglio giudiziario il fatto che aveva condotto alla condanna disciplinare non poteva più ritenersi, stante la risalenza nel tempo e l'assoluta episodicità nella carriera quasi trentennale e pregevole del magistrato, «un dato negativo strutturale del profilo professionale del richiedente, ma soltanto un episodio da collocarsi in un preciso momento storico e in un dato contesto territoriale non assolutamente idoneo a sguaiare o appannare il profilo professionale dello stesso».

D'altro canto, se il magistrato abbia riportato una prima valutazione "non positiva" o "negativa", tendenzialmente in ragione delle medesime condotte già oggetto di sanzione disciplinare, e, successivamente sia incorso in ulteriori e distinte "cadute di professionalità", tali da condurre a nuove valutazioni "non positive" o "negative", di tale complessiva situazione – precisa la circolare - non si potrà non tener conto anche nell'ottica della pronuncia di riabilitazione, e pertanto nell'ambito del giudizio che la Sezione disciplinare è chiamata a svolgere nella sede giurisdizionale.

Altrimenti, aggiunge la circolare, laddove si ritenesse utile ai fini della riabilitazione una qualsiasi valutazione di professionalità positiva comunque conseguita dal magistrato dopo l'irrevocabilità della condanna disciplinare, si perverrebbe all'irragionevole conclusione, in contrasto con la *ratio* dell'istituto, che la riabilitazione vada necessariamente riconosciuta a chiunque incorra in una condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura, variando solo l'arco temporale in cui viene a maturare tale "diritto" (in base alla data di conseguimento di una qualsiasi valutazione di professionalità positiva successiva alla data di irrevocabilità della condanna)²⁶.

1.3. I magistrati che hanno conseguito la settima valutazione di professionalità

²⁵ Sez. disc., ord. n. 34 del 18 marzo 2025.

²⁶ Con la conseguenza, sottolinea la circolare «che gli unici magistrati non riabilitabili sarebbero quanti siano stati dispensati dal servizio a seguito di una duplice valutazione di professionalità negativa (ai sensi del Capo XVII, comma 7, della Circolare n. 20691). Per tutti gli altri sanzionati - che necessariamente conseguiranno almeno una valutazione di professionalità positiva per rimanere nell'ordine giudiziario - la riabilitazione risulterebbe sempre assicurata alla data di conseguimento della detta valutazione positiva: una linea interpretativa evidentemente in contrasto con le indubbie ragioni premiate sottese all'introduzione dell'istituto e che mirano ad eliminare gli effetti della condanna disciplinare per i soli magistrati che, a seguito della commissione di un illecito sanzionato in via definitiva, non siano incorsi, nei periodi di attività immediatamente successivi, in ulteriori e distinte "cadute di professionalità", con ogni evidenza, invece, da considerare valutabili nel procedimento di riabilitazione».

L'art. 3 della circolare delinea il procedimento per la valutazione del successivo percorso professionale del magistrato che, alla data di irrevocabilità della sentenza disciplinare, abbia già conseguito la settima valutazione di professionalità (e non siano quindi soggetti ad ulteriori valutazioni ordinarie di professionalità), ai sensi dell'art. 2, comma 3, richiamando, in osservanza a quanto sancito dal comma 4, le fasi della procedura già previste per le valutazioni di professionalità ordinarie dalla rispettiva Circolare n. 20691 dell'8.10.2007 (attualmente sostituita dalla Circolare n. 21578 del 13 novembre 2024, "Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10-*bis*, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024"), pur contemplando una generalizzata abbreviazione dei termini assegnati alle singole fasi, per le esigenze di maggiore celerità che sono sottese alla nuova procedura.

Il rinvio ai medesimi criteri di giudizio che regolano le valutazioni ordinarie è volto ad evitare disparità di trattamento tra magistrati richiedenti e al fatto che, ai fini del riconoscimento del positivo percorso professionale del magistrato successivo alla condanna, si deve tenere conto dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio del magistrato e dei parametri della capacità, laboriosità, diligenza ed impegno.

Si è, quindi, disatteso quell'orientamento che, con riferimento ai magistrati che esercitano funzioni direttive o semi-direttive, riteneva – anche in un'ottica di maggiore speditezza della procedura di riabilitazione – che la positiva valutazione potesse essere rappresentata dal provvedimento di conferma allo scadere del quadriennio, sempre che ciò intervenga dopo lo spirare del termine di tre o cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ed i fatti oggetto del procedimento disciplinare risultino essere stati valutati.

Analogamente non potrà assumere rilievo il parere positivo espresso, pur successivamente all'irrevocabilità della condanna disciplinare, per il mutamento di funzioni del magistrato o per trasferimento da un ufficio giudicante ad uno requirente. La disciplina secondaria concernente le valutazioni di professionalità e quella concernente la conferma nell'incarico direttivo o, più in generale, i trasferimenti, sono tra loro strutturalmente diverse, giacché la prima sottopone al vaglio dell'organo di autogoverno l'intero profilo professionale del magistrato in valutazione, mentre le seconde collocano il *focus* della verifica rimessa al CSM - al netto della considerazione dell'anzianità e del merito - alla specifica idoneità dell'aspirante a continuare a svolgere certe funzioni ovvero a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e a esercitare le relative funzioni. (Circ.

n. 13778 del 24 luglio 2014, Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie, art. 23)²⁷.

Di conseguenza, una pronuncia di riabilitazione che ritenesse che il requisito soggettivo della positiva valutazione del successivo percorso professionale del riabilitando risulti integrato dal parere espresso dal Consiglio Giudiziario in ordine ad altre vicende relative allo *status* del magistrato incorrerebbe nel vizio di violazione di legge e, precisamente, della disposizione di cui all'art. 25-*bis* del decreto legislativo²⁸.

A diverse conclusioni, invece, pare potersi giungere allorché le valutazioni positive espresse nei pareri per la conferma o il trasferimento o mutamento di funzioni seguano la positiva valutazione di professionalità che, pur espressa successivamente all'irrevocabilità della condanna, non abbia specificamente preso in considerazione il fatto disciplinarmente rilevante. Laddove in quelle diverse valutazioni, pur tenendo conto esplicitamente dell'illecito disciplinare, sia stata comunque riconosciuta una valutazione altamente positiva del percorso lavorativo del magistrato, è allora possibile avvalersi di quello spazio di autonoma valutazione dell'istanza riservato alla sezione disciplinare dall'art. 2 della Circolare dall'inciso "Ferma restando l'autonoma valutazione della Sezione disciplinare" e, dunque, ritenersi per tali motivate ragioni integrato il parere espresso in ordine al conseguimento della valutazione di professionalità²⁹.

L'art. 3, comma 2, della circolare detta poi le fasi della procedura di valutazione: si prevede l'autorelazione del magistrato che aspira alla riabilitazione; il rapporto informativo del dirigente dell'ufficio (o dei dirigenti degli uffici. nei casi in cui il magistrato abbia prestato servizio in diversi uffici nel periodo di interesse); il parere del Consiglio Giudiziario (o eventuali pareri parziali, necessari per i soli periodi intermedi superiori al

²⁷ Ad ulteriore riprova della diversità strutturale tra il procedimento di valutazione di professionalità e, in particolare, quello di trasferimento di sede o funzione, rileva anche il dato significativo che, in quest'ultimo, la valutazione volta ad accertare l'idoneità del magistrato istante allo svolgimento delle funzioni da lui richieste viene operata senza procedere all'esame a campione dei provvedimenti del medesimo redatti; esame che, invece, è indispensabile per poter riconoscere la "positiva valutazione" del "successivo percorso professionale".

²⁸ In termini, Sez. disc., ord. n. 50 del 2025. Tale disposizione infatti - assegnando al CSM la determinazione delle "forme" e dei "modi" per pervenire "alla positiva valutazione" del "successivo percorso professionale" del magistrato che abbia riportato una condanna dopo aver conseguito la settima valutazione di professionalità - configura detta "positiva valutazione" quale esito del procedimento descritto nell'articolo 3 della Circolare riabilitazione; quest'ultimo articolo, dopo aver definito articolazioni e tempistiche del procedimento, richiama a propria volta, come si è visto nel precedente paragrafo, la disciplina secondaria in materia di valutazioni di professionalità vigente all'epoca di redazione della Circolare riabilitazione (Circ. n. 20691/2007).

²⁹ In termini, Sez. disc., ord. n. 14 del 2025.

biennio); e, da ultimo, la valutazione finale rimessa alla deliberazione plenaria del Consiglio, su proposta della Quarta commissione.

La lettera g) del secondo comma dell'art. 3 precisa che il giudizio finale del Consiglio è espresso nell'osservanza delle disposizioni di cui al Capo XVII della Circolare n. 20691 dell'8 ottobre 2007 (attualmente sostituita dalla Circolare n. 21578 del 13 novembre 2024, "Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati, in attuazione degli articoli 10-bis, 11, 11 bis e 11 ter del decreto legislativo n. 160/2006 come modificati e/o introdotti dal decreto legislativo n. 44/2024") e che, nel caso di valutazione finale "non positiva" o negativa, non si procede a nuovo scrutinio avente ad oggetto periodi di attività successivi.

Ne discende che il giudizio potrà certamente tener conto dei fatti e delle condotte oggetto di condanna disciplinare - ove non già valutati in precedenza nell'ambito delle ordinarie valutazioni di professionalità alle quali è stato sottoposto il magistrato - ma che il giudizio finale non potrà risultare "non positivo" o "negativo" esclusivamente in ragione dei medesimi fatti sanzionati disciplinarmente, e quindi in assenza di eventuali ulteriori e distinte criticità nel successivo percorso del magistrato, il tutto in aderenza con quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 2 della circolare per i magistrati che hanno ancora in corso le loro valutazioni ordinarie.

Si prevede, poi, che la deliberazione consiliare sulla valutazione del successivo percorso professionale dei magistrati già di settima valutazione è trasmessa senza ritardo alla Sezione disciplinare, per la riattivazione del procedimento giurisdizionale in precedenza sospeso ai sensi dell'art. 1, comma 3, della circolare e, quindi, per le determinazioni finali sull'istanza. A norma dell'art. 1, comma 3, della circolare, infatti, «quando è necessaria l'autonoma valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 3, il procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare è sospeso sino alla deliberazione consiliare sulla medesima valutazione».

La circolare, infine, si fa carico anche di disciplinare il caso - non affatto infrequente - in cui il magistrato di settima valutazione che ha presentato l'istanza di riabilitazione abbia contestualmente pendenti ulteriori procedimenti consiliari, nei quali può assumere rilievo dirimente la pronuncia di riabilitazione.

Il riferimento è da intendersi a quei procedimenti diversi dalla valutazione di professionalità in cui la condanna disciplinare ed i fatti posti a suo fondamento possono assumere valenza ostativa.

La circolare cita, a titolo di esempio, l'ipotesi in cui il magistrato sanzionato concorra per l'attribuzione di un determinato incarico direttivo

o semidirettivo, posto che, per come già osservato, a norma dell'art. 37 T.U. dirigenza, la condanna disciplinare alla censura assume una valenza presuntiva (*iuris tantum*) ostativa al conferimento dell'incarico. Ma al riguardo possono richiamarsi altre ipotesi: la procedura per la selezione dei magistrati addetti all'Ufficio Studi e documentazione del Consiglio, non potendo essere nominati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della relativa circolare (Fasc. n. 110/VA/2023, delibera del 20 marzo 2024) i magistrati che abbiano riportato condanne disciplinari, salvo che, in tale ultimo caso, sia intervenuta la riabilitazione; i bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di cassazione e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, stabilendo l'art. 22, comma 3, della circolare n. 13778, delibera del 24 luglio 2014 e succ. mod. al 15 giugno 2022, una presunzione ostativa al conferimento dell'incarico nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio; il rilievo che la condanna disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti assume ai fini della valutazione del requisito del merito per i trasferimenti, anche di legittimità, nell'ambito della valutazione del requisito delle attitudini per la funzione richiesta (artt. 68, comma 3 e 84, comma 3 della predetta circolare), ovvero, ai sensi dell'art. 113, ai fini del collocamento fuori ruolo ove la valutazione complessiva del profilo del magistrato tiene conto anche di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura³⁰.

In tali casi – stabilisce la circolare (pag. 9) che spetta al magistrato segnalare alla Commissione consiliare che ha in trattazione il procedimento in cui sia rilevante la condanna disciplinare l'avvenuta presentazione dell'istanza di riabilitazione, al fine di ottenere l'eventuale sospensione del medesimo procedimento o, comunque, un differimento della sua definizione, ove possibile, il tutto a fronte di una necessaria procedura di valutazione del suo successivo percorso professionale (quella, appunto,

³⁰ Si prevede, infatti, che ove un magistrato abbia riportato una condanna disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti, il punteggio per il merito previsto per il positivo esercizio delle funzioni di merito non può essergli attribuito con riferimento agli anni cui si riferiscono i ritardi; invece, laddove nei confronti di un candidato sia pendente un procedimento disciplinare per ritardi nel deposito dei provvedimenti con richiesta di fissazione di udienza, è rimessa alla discrezionalità del Consiglio la possibilità di escludere l'attribuzione del predetto punteggio in relazione agli anni cui si riferiscono i ritardi, tenuto anche conto del numero e dell'entità dei ritardi contestati. Per un commento alla circolare si veda D. CARDAMONE, *La nuova disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati*, in *Questione giustizia* (online), 2/3, 2022.

disciplinata dal comma qui in commento) che comunque potrà richiedere per la sua definizione tempi non brevi, stante il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti ed organi.

Si tratta di una previsione che, pur essendo inserita nell'ambito della parte dedicata alla valutazione del successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della stessa circolare, si presta – stante *l'eadem ratio* - ad assumere valenza di regola generale nella materia, non potendosi escludere che un magistrato che non abbia ancora conseguito la settima valutazione e che abbia presentato istanza di riabilitazione abbia pendenti procedimenti in cui la condanna disciplinare (in particolare alla censura) assuma decisivo rilievo ai fini dello scrutinio che la competente commissione consiliare deve compiere in relazione ad altre domande del magistrato.

2. L'organo competente a decidere sull'istanza: la Sezione disciplinare

Sebbene la norma primaria di cui all'art. 25-*bis* d.lgs. n. 109 del 2006 non indichi espressamente nella Sezione disciplinare l'organo competente a concedere la riabilitazione, demandando al CSM lo stabilire le forme e i modi per l'accertamento delle relative condizioni, si tratta di una soluzione che consegue alla natura giurisdizionale dell'organo e del procedimento disciplinare che ha portato all'applicazione della sanzione.

Una ricostruzione, infatti, che tende a ricondurre la riabilitazione ad un effetto *ope legis* che andrebbe dichiarato nell'ambito del procedimento amministrativo in cui l'ammonizione e la censura assumono valenza ostativa si presta a rilievi ed è correttamente esclusa anche dalla stessa circolare.

Se è vero, infatti, che la riabilitazione sarà destinata a produrre effetti in ambito sostanziale allorché il magistrato se ne avvalga rispetto ai procedimenti amministrativi di competenza del CSM (ad es. avanzando una domanda per il conferimento di un incarico direttivo), ciò non significa che si possa prescindere dall'adozione di un provvedimento della Sezione disciplinare che rimuova quell'ostacolo costituito da una sua precedente decisione di condanna. Si tratta, infatti, di due piani differenti: l'uno che attiene all'eliminazione degli effetti conseguenti alla condanna e, l'altro, successivo, che involge, invece, le valutazioni di merito che il CSM sarà chiamato a compiere in relazione ad autonomi procedimenti amministrativi che riguardano il magistrato.

Inoltre, l'attribuzione all'esclusiva sede amministrativa della potestà di dichiarare, in via incidentale, la riabilitazione violerebbe il principio di

separazione dei poteri, attribuendosi ad un organo amministrativo la potestà di eliminare gli effetti di un provvedimento giurisdizionale.

Correttamente, pertanto, la delibera del CSM precisa che il procedimento di riabilitazione ha natura giurisdizionale e che la caducazione degli effetti del provvedimento (una sentenza) che ha inflitto la sanzione non può che conseguire ad un atto e ad un procedimento di identica natura, ossia giurisdizionale, riservato come tale alla Sezione disciplinare.

Del resto, a conferma di tale assunto depone la collocazione sistematica della disposizione dell'art. 25-*bis* nell'ambito del decreto legislativo n. 109 del 2006 e, precisamente, dopo l'istituto della revisione, all'interno del Capo II dedicato al procedimento disciplinare del magistrato.

Natura costitutiva va, poi, riconosciuta al provvedimento con cui la Sezione disciplinare concede la riabilitazione, in quanto elimina gli effetti che la disciplina ordinamentale collega alla sanzione, determinando l'insorgere della possibilità che siano modificati anche i giudizi complessivi riportati dal magistrato dopo la sanzione e in conseguenza di questa.

Quanto all'ambito di cognizione della Sezione disciplinare, si pone il problema se tale organo possa rigettare l'istanza nonostante siano soddisfatte le due condizioni previste dalla legge (decorrenza del termine di tre o cinque anni dall'irrevocabilità della condanna e successiva valutazione di professionalità positiva).

Sul punto, l'art. 2, comma 1, della circolare, nel disciplinare le condizioni per la riabilitazione, puntualizza come *incipit* “*ferma restando l'autonoma valutazione della Sezione disciplinare*”.

Si tratta di un riferimento necessitato in quanto, per come già evidenziato, la particolare natura giurisdizionale del procedimento disciplinare dei magistrati esclude che la riabilitazione possa essere rimessa *in toto* alla valutazione dell'organo amministrativo di riferimento e, dunque, ritenere che la Sezione disciplinare sia tenuta ad una valutazione di mero esito e non, invece, di carattere contenutistico alla stregua di tutto il corredo delle motivazioni espresse nel parere del CSM e negli ad esso allegati e/o acquisiti, tenendosi conto dell'eventuale *novum* sopravvenuto che, in ipotesi, potrebbe assumere anche valenza ostativa (si pensi all'adozione di provvedimenti cautelari in conseguenza di altre ipotesi di rilievo disciplinare).

Sebbene i fatti che hanno portato alla condanna disciplinare debbano essere valutati ai fini del parere positivo che il magistrato deve allegare all'istanza, in ossequio alla disciplina consiliare che di quei fatti tiene necessariamente conto ai fini dei pareri che i Consigli giudiziari (o il

Consiglio direttivo della Corte di cassazione) debbano esprimere in ordine alla valutazione di professionalità (tanto che anche con riferimento ai magistrati che hanno conseguito la settima valutazione il giudizio finale del Consiglio è espresso nell'osservanza delle disposizioni della relativa circolare)³¹, il giudizio della Sezione disciplinare non è improntato alla verifica della professionalità del magistrato, sia pure espressa valutando l'impatto della condanna nel profilo professionale del riabilitando, bensì ad un apprezzamento in chiave di ravvedimento in coerenza con la *ratio* dell'istituto.

Infatti, sebbene in presenza di fatti disciplinarmente rilevanti la valutazione di professionalità investe anche il giudizio inerente ai c.d. prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, si tratta, pur sempre, di un giudizio di tipo amministrativo che viene svolto a detti fini, secondo un *iter* diverso per tipologia e contenuto da quello di tipo giurisdizionale di cui è investita la Sezione disciplinare che pertiene alla riabilitazione.

In tema di riabilitazione penale è principio generale che, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto del mantenimento della buona condotta, il giudice può considerare anche l'esistenza di una o più denunce o la sola pendenza di procedimenti penali o amministrativi per fatti successivi a quelli cui inerisce la domanda, ovvero valutare altri fatti reato per i quali non è intervenuta la condanna, a condizione che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del condannato³².

Potrebbe, pertanto, sostenersi che la Sezione disciplinare resta autonoma nelle sue valutazioni allorché il complesso degli elementi di giudizio acquisiti presentino fattori di contrasto alla logica meritoria del beneficio.

Nonostante sul punto la normativa primaria ha ritenuto di omettere qualsiasi riferimento ad eventuali condizioni ostative al riconoscimento del beneficio, possono richiamarsi, a titolo di esempio, quelle che erano state individuate nella prima stesura della disposizione tra cui: una precedente sanzione disciplinare non seguita da una pronuncia di riabilitazione; una successiva sanzione disciplinare; la pendenza di un procedimento per l'irrogazione di una sanzione disciplinare; l'intervenuta cessazione dalle

³¹ Nella delibera si richiamano, infatti, espressamente le disposizioni di cui al Capo XVII della circolare n. 20691 «Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati» dell'8 ottobre 2007 e succ. modif.

³² Cass. pen., Sez. I, n. 13753 del 21 gennaio 2020, in *CED* n. 278937 - 01.

funzioni; l'esercizio dell'azione disciplinare a cui sia poi conseguita la decadenza.

Lungi dal riconoscere a dette ipotesi una valenza ostativa di "principio" che vincoli l'Organo giurisdizionale, dovendosi sempre verificare l'incidenza in concreto di tali "pregiudizi" con la funzione di emenda propria del giudizio di riabilitazione, resta fermo che il ventaglio delle ipotesi che possono assurgere ad elementi recessivi rispetto al percorso intrapreso dal magistrato sarà rimesso alla giurisprudenza della Sezione disciplinare.

La maggiore questione interpretativa – per come rilevato dalla circolare – si porrà in ordine ai termini di incidenza sulla pronuncia riabilitativa di eventuali vicende intervenute nel percorso professionale del magistrato dopo la "successiva valutazione di professionalità positiva" di cui all'art. 2, commi 1 e 2, ovvero dopo il "successivo percorso professionale" già valutato nell'ambito del procedimento che riguarda i magistrati di settima valutazione di professionalità di cui all'art. 3.

Al riguardo, può farsi riferimento ai casi in cui l'aspirante alla riabilitazione sia destinatario di un nuovo esercizio dell'azione disciplinare o di misure cautelari disposte dalla Sezione disciplinare ovvero ai casi in cui sia avviata nei suoi confronti una procedura di trasferimento d'ufficio *ex art. 2 L.G.*, ferma restando che ne sia apprezzato il significato concreto, dimostrativo della commissione di condotte devianti o irregolari, tali da provare il mancato recupero del magistrato sanzionato.

Potrà, quindi, attribuirsi rilievo non solo a fatti sussumibili nell'alveo del disvalore disciplinare laddove i fatti successivi si pongano con questi in un'ottica di stretta continuità e/o omogeneità, ma anche di carattere amministrativo idonei ad incidere su tale giudizio (si pensi, ad es., ad un'ipotesi di mancata conferma riportata dal magistrato ovvero ad un diniego inerente al collocamento fuori ruolo o ad una condanna inerente ad ipotesi di responsabilità civile), con la necessaria precisazione che, con riguardo al rilievo all'apertura del procedimento di trasferimento d'ufficio del magistrato, la vigente disciplina fa espresso riferimento alla indipendenza della colpa.

Sul punto, del resto, appare esprimersi la stessa circolare laddove sottolinea che alla Sezione disciplinare è rimesso l'autonomo apprezzamento di tali dati conoscitivi e valutativi nella sede giurisdizionale in cui troverà definizione il procedimento riabilitativo.

In conclusione, l'evocazione del potere di "autonoma valutazione della Sezione disciplinare" previsto dall'articolo 2, primo comma, della Circolare in tema di riabilitazione dei magistrati attribuisce alla Sezione disciplinare, ai

fini del riconoscimento della riabilitazione, il potere di operare una propria autonoma valutazione del percorso professionale svolto dopo la condanna dal riabilitando. Ciò implica che il giudice disciplinare possa motivatamente negare la riabilitazione pur in presenza di una valutazione di professionalità positiva successiva alla condanna (si tratti di una valutazione ordinaria, entro la settimana, o di una valutazione adottata dopo la settimana, ai sensi dell'art. 2, terzo comma, Circolare riab.); ma non significa né che il giudice disciplinare possa concedere la riabilitazione quando la prima valutazione di professionalità successiva alla condanna sia negativa o non positiva (cfr. art. 2, secondo comma, Circolare riab. "Se la valutazione di professionalità di cui al comma 1 è 'negativa' o 'non positiva', ai fini della riabilitazione si tiene conto della eventuale positiva valutazione di professionalità immediatamente successiva"); né che tale giudice possa prescindere dall'adozione di una delibera consiliare di valutazione della "attività" professionale prestata nei periodi di 5 o 3 anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto, rispettivamente, la sanzione della censura o dell'ammonimento" (art. 2, terzo comma, Circolare riab.)³³.

3. L'oggetto della riabilitazione: sanzione principale o anche accessoria?

Il riferimento all'ammonimento e alla censura quali uniche sanzioni che rientrano nell'alveo dell'applicazione dell'istituto ha fatto sorgere il problema se può concedersi la riabilitazione nel caso in cui oltre alla censura la Sezione disciplinare abbia disposto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo, quale sanzione accessoria, anche il trasferimento d'ufficio e del cambio di funzioni del magistrato³⁴.

La Sezione disciplinare ha adottato un orientamento restrittivo, ritenendo di poter concedere la riabilitazione soltanto se al magistrato è stata inflitta la censura quale unica sanzione, dichiarando inammissibili le relative istanze se la sanzione principale è corredata da quella accessoria del trasferimento d'ufficio.

Si è ritenuto, infatti, che la riabilitazione è stata prevista dal legislatore limitatamente a fatti di non particolare gravità, quali sono quelli cui consegue l'applicazione delle due sanzioni meno afflittive tra le sei sanzioni disciplinari previste dall'art. 5 del decreto legislativo. L'aver inflitto anche la

³³ In termini, Sez. disc., ord. n. 50 del 2025.

³⁴ La problematica investe soltanto le domande di riabilitazione in cui la sanzione principale è stata stabilita nella censura, essendo precluso il trasferimento d'ufficio in caso di condanna alla sanzione lieve dell'ammonimento.

sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio e/o del cambio di funzioni costituisce un ulteriore (e più grave) trattamento sanzionatorio che si risolve in un vero e proprio *quid pluris* rispetto alla mera sanzione disciplinare principale. Ciò in quanto «è il principio di proporzionalità e adeguatezza della pena che può condurre, in sede di giudizio di colpevolezza e irrogazione della sanzione principale, anche alla determinazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 13 citato, le quali risultano particolarmente afflittive, comportando un effetto evidentemente più gravoso per il magistrato»³⁵.

Di conseguenza, la lettera dell'art. 25-*bis*, comma 2, del decreto legislativo e la portata sanzionatoria maggiormente afflittiva derivante dalla sanzione accessoria, si pongono, ad avviso della Sezione disciplinare, quali elementi ostativi ad un ampliamento dell'ambito della concessione del beneficio alle ipotesi in cui alla censura si aggiungano sanzioni accessorie. Con l'ulteriore argomento costituito anche dal possibile *vulnus* al principio di eguaglianza derivante dall'applicazione dell'effetto riabilitativo a magistrati che hanno compiuto fatti di diversa entità, tali da ricevere l'ulteriore sanzione accessoria del trasferimento d'ufficio con cambio di funzioni, rispetto a magistrati che hanno compiuto fatti meno gravi, tali da ricevere unicamente la sanzione della censura.

L'orientamento non è stato però condiviso dalle Sezioni Unite, le quali sono state adite da un magistrato del pubblico ministero a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare della censura ed era stato trasferito ad un tribunale con funzioni di giudice civile, il quale si era visto dichiarare inammissibile l'istanza di riabilitazione.

Le S.U., con sentenza n. 3652 del 13/12/2025, hanno escluso che possa attribuirsi valenza ostativa alla riabilitazione l'avvenuta applicazione del trasferimento di sede o di funzioni *ex art. 13*, comma 1, del decreto legislativo, trattandosi di una misura complementare (volta ad impedire che il contesto ambientale in cui il magistrato opera crei ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia) non menzionata dall'art. 25-*bis* e alla quale, dunque, non può riconoscersi, pena un'interpretazione *in malam partem*, un'autonoma capacità selettiva delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione dell'istituto.

In particolare, le S.U. hanno sottolineato che riguardo alla condizione del magistrato ammonito o censurato in esito ad un procedimento giurisdizionale, la legge n. 71 del 2022, che ha introdotto l'art. 25-*bis*, ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo a veder cessare gli effetti

³⁵ *Ex multis*, Sez. disc., ord. n. 32 del 4 aprile 2024.

della condanna disciplinare alla sanzione dell'ammonimento o della censura. Ciò a condizione che sia trascorso il lasso di tempo prestabilito, in ragione della sanzione concretamente inflitta, e il magistrato abbia conseguito una successiva valutazione di professionalità positiva.

La Corte non condivide quindi il subordinare l'ammissibilità dell'istanza all'assenza di una misura – il trasferimento d'ufficio – prevista a corredo di una pluralità di sanzioni e la cui irrogazione, in caso di applicazione della censura, è del tutto discrezionale.

Così facendo la riabilitazione finirebbe infatti con l'essere preclusa *ex ante*, da un trattamento accessorio cui il legislatore non attribuisce alcuna valenza preclusiva, trasformando la situazione giuridica del condannato alla censura in una mera aspettativa del giudicabile.

L'art. 25-*bis* deve dunque essere interpretato nel senso che «la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare della censura, con o senza trasferimento di sede e di funzioni, perde ogni effetto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva o, se ha già conseguito la settima valutazione di professionalità, purché vi sia stata una positiva valutazione del suo successivo percorso professionale, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura» (paragrafo 15 della sentenza).

Ciò non significa, precisano le S.U., che la riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d'ufficio comporti tuttavia l'automatica estinzione di quest'ultima misura.

La riabilitazione implica infatti che la condanna disciplinare perda ogni effetto ma non determina la revoca automatica del trasferimento, comportando, più semplicemente, la “neutralizzazione” dei suoi effetti negativi.

In altre parole, non si assiste ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede da cui il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Questi tuttavia resta libero, una volta maturato il periodo di legittimazione nell'ufficio *ad quem*, di ambire al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede), al pari di ogni altro magistrato, secondo la disciplina ordinaria dei trasferimenti, ferme le valutazioni di competenza del CSM.

La misura del trasferimento con cambio di funzioni – precisano i giudici di legittimità - non può infatti considerarsi perpetua.

In conclusione, in conseguenza dell'arresto dell'Organo nomofilattico, la riabilitazione non elimina automaticamente il trasferimento d'ufficio

disposto a seguito della censura disciplinare, né comporta la riassegnazione automatica alla sede originaria. Consente, tuttavia, al magistrato riabilitato, maturato il periodo di legittimazione, di concorrere per la riassegnazione alla sede di provenienza o ad altre sedi, secondo le regole ordinarie.

In sostanza, la riabilitazione cancella gli effetti disciplinari della condanna, ma non estingue automaticamente il trasferimento, che rimane regolato dalle ordinarie procedure di mobilità.

Si tratta di una decisione condivisibile, in quanto – a prescindere dal richiamo all'istituto della riabilitazione penale che, come noto, ai sensi dell'art. 178 c.p. si estende alle pene accessorie e ad ogni altro effetto della condanna - il trasferimento d'ufficio, per come rimarcato dalla S.U., non è volto a sanzionare ulteriormente il magistrato, quanto piuttosto ad impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori occasioni di violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, anche attraverso la perdita di prestigio e di autorevolezza dei giudici³⁶.

Pertanto, il beneficio non può essere precluso a priori da una misura che, di per sé, non integra, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo, alcuna tipologia sanzionatoria autosufficiente e non esibisce un carattere autonomamente selettivo.

Il decreto legislativo elenca, infatti, nell'art. 5, in maniera tassativa, le sanzioni applicabili. Nel successivo art. 12, il decreto legislativo ribadisce tale tassatività, dettando regole di correlazione tra i diversi illeciti e le sanzioni astrattamente comminabili, mediante l'indicazione di una sanzione minima di volta in volta applicabile. In tale ambito non figura il trasferimento d'ufficio.

E parimenti condivisibili sono le conclusioni raggiunte dalle S.U. laddove delimita gli effetti della riabilitazione: la riabilitazione, infatti, implica che la condanna disciplinare che ha comportato l'applicazione della sanzione disciplinare “perde ogni effetto”: essa, pertanto, non determina affatto la revoca automatica del trasferimento, ma comporta, più semplicemente, la neutralizzazione dei suoi effetti negativi. In altri termini, l'incidenza riguarda gli effetti preclusivi che la disciplina ordinamentale ricollega alla sanzione disciplinare, ma resta salva, per il Consiglio superiore della magistratura, la possibilità di apprezzamento, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, in ordine al fatto storico che ha integrato l'illecito, sebbene nell'ambito di una valutazione che deve necessariamente tenere conto degli elementi positivi che a quel fatto sono succeduti, per

³⁶ Cass., S.U., n. 17551 del 14 luglio 2017 e Cass., S.U., n. 9712 del 12 aprile 2023.

come accertato nell'ambito del procedimento di riabilitazione (cfr. Cass., Sez. Un., 6 aprile 1991, n. 3612; Consiglio di Stato, Sez. VII, 11 ottobre 2024, n. 8152). La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d'ufficio non comporta, dunque, l'estinzione di quest'ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie che il magistrato trasferito d'ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell'ufficio *ad quem*, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.

D'altra parte, la misura del trasferimento con cambio di funzioni, di cui all'art. 13, comma 1, non può considerarsi una misura perpetua, essendo destinata a venire meno per effetto di un tramutamento ordinario una volta conseguita l'ordinaria legittimazione nella sede *ad quem*. Sarebbe, pertanto, irragionevole considerare che il trasferimento d'ufficio, una volta superato nei suoi effetti a seguito dell'ordinaria procedura di tramutamento a domanda, espliciti, nondimeno, una valenza preclusiva in ordine all'istanza di riabilitazione, sul presupposto che non sarebbero previste e disciplinate le modalità di rivalutazione della destinazione del magistrato censurato e trasferito.

4. Il procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare

L'art. 1 della circolare stabilisce che il procedimento prende l'avvio con l'istanza che il magistrato deve trasmettere alla Sezione disciplinare.

Il deposito della domanda potrà essere effettuato dal magistrato personalmente o a mezzo di procuratore speciale presso la segreteria della Sezione disciplinare: in alternativa, l'istanza potrà essere trasmessa attraverso posta elettronica certificata.

Non è richiesta, pertanto, in questa fase – in simmetria con quanto stabilito per la riabilitazione penale - l'assistenza tecnica del difensore, anche per quanto espressamente si ricava dal primo comma dell'art. 1 della circolare che tra i requisiti dell'istanza non fa alcun cenno al deposito della nomina del difensore.

Il comma 2 dell'art. 1 chiarisce che l'istanza può essere presentata, a pena di inammissibilità, solo dopo che siano decorsi i termini di cinque o di tre anni dalla data di irrevocabilità della sentenza che ha inflitto, rispettivamente, la sanzione della censura o dell'ammonimento.

Si registra, pertanto, una distinzione rispetto alla riabilitazione penale ove il decorso del termine è condizione per la concessione della riabilitazione, ma non per la presentazione della domanda la quale, se proposta in anticipo rispetto alla scadenza del termine, non è inammissibile.

La differenza va ricercata nel fatto che per la riabilitazione disciplinare occorre allegare alla domanda, quale condizione di legittimità, anche copia della "*successiva valutazione di professionalità positiva*" conseguita dopo l'irrevocabilità della sentenza e che abbia valutato l'illecito disciplinare (nei casi in cui siano ancora in corso le valutazioni di professionalità ordinarie del riabilitando) o, per i magistrati già di settima valutazione, copia dell'istanza inoltrata al CSM al fine di conseguire la valutazione del "*successivo percorso professionale*" di cui al terzo comma dell'art. 25-*bis* del decreto legislativo. Tale ultima istanza, quindi, dovrà essere presentata prima della domanda di riabilitazione ed indirizzata, nello specifico, alla Quarta commissione, al fine di dare avvio allo specifico ed autonomo procedimento disciplinato dal successivo art. 3 della circolare.

A seguito della presentazione della domanda di riabilitazione, il procedimento giurisdizionale dinanzi alla Sezione disciplinare, come chiarisce il terzo comma della circolare, sarà sospeso in tutti i casi in cui sia necessario dar corso all'autonoma valutazione del successivo percorso professionale del magistrato già di settima valutazione e tale sospensione durerà fino alla deliberazione consiliare sulla medesima valutazione.

All'istanza il magistrato interessato potrà allegare altri documenti, di cui deve indicare lo specifico rilievo.

Si pone, anche per la riabilitazione disciplinare, il tema se sussista un onere probatorio a carico del magistrato che invoca un provvedimento favorevole, ovvero soltanto un onere di allegazione, consistente nella prospettazione ed indicazione dei fatti rilevanti sui quali la richiesta si fonda, incombendo poi sul giudice il compito di procedere, anche d'ufficio, ai relativi accertamenti. L'espreso riferimento, contenuto nel comma 4 dell'art. 3 della circolare, all'ipotesi in cui vi sia necessità di svolgere approfondimenti istruttori, pare militare – in ossequio all'orientamento di legittimità formatosi in materia di riabilitazione penale - nel senso di attribuirne l'acquisizione alla Sezione disciplinare, sempre ché i documenti abbiano specifica rilevanza ai fini dell'accoglimento della domanda³⁷.

Va escluso, al pari della riabilitazione penale, che la dimostrazione di fatti o circostanze favorevoli al magistrato dichiarante sia fornita in sede

³⁷ Cass. pen., Sez. I, n. 48719 del 15 ottobre 2019, in CED n. 277793 - 01.

processuale mediante autocertificazione³⁸. Ammissibile deve ritenersi, invece, l'autorelazione, nella parte in cui faccia riferimento a dati di carattere storico noti ovvero che sono confluiti nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza consiliare.

Quanto alle forme del procedimento, a norma dell'art. 4, comma 2, della circolare si segue il rito della camera di consiglio non partecipata qualora la Sezione disciplinare sia in grado di decidere allo stato degli atti; qualora, invece, sorgano questioni interpretative di particolare rilevanza, o nei casi in cui la Procura generale abbia concluso per il rigetto dell'istanza, ovvero quando sia stato necessario acquisire una valutazione sul successivo percorso professionale del magistrato ai sensi dell'art. 3 della circolare o in ogni altro caso in cui vi sia necessità di svolgere approfondimenti istruttori, il comma 3 dell'art. 4 della circolare stabilisce che la Sezione disciplinare dispone la comparizione delle parti per la trattazione dell'istanza in camera di consiglio partecipata.

Dalla previsione che lega il rito della camera di consiglio partecipata all'ipotesi in cui la Procura generale abbia concluso per il rigetto si ricava l'obbligatorietà dell'intervento di tale Organo – a differenza del procedimento di riabilitazione penale - anche nelle ipotesi in cui la Sezione disciplinare sia in grado di decidere allo stato degli atti mediante camera di consiglio non partecipata.

Ricevuta la domanda di riabilitazione, la segretaria della Sezione disciplinare dovrà trasmetterla alla Procura generale per le sue richieste, non trattandosi di adempimento di cui può essere onerato il richiedente in quanto non previsto dall'art. 1, comma 1, della circolare.

Sebbene nei casi di camera di consiglio non partecipata l'interessato non riceve alcun avviso della data in cui la Sezione disciplinare si riunisce per esaminare la domanda, resta ferma la facoltà del magistrato di produrre memoria di replica alle richieste del Procuratore generale, mediante accesso della segreteria della Sezione.

Potranno essere anzitutto trattati con il rito della camera di consiglio non partecipata le ipotesi di inammissibilità della domanda espressamente stabilite dal comma 2 dell'art. 1 (mancata indicazione delle generalità del magistrato, degli estremi della condanna disciplinare, assenza del decorso del termine di decorrenza dall'irrevocabilità della decisione ovvero mancata allegazione della delibera consiliare sulla successiva positiva valutazione di professionalità o dell'istanza con cui il magistrato, di settima valutazione alla data di irrevocabilità della sentenza, successivo percorso professionale), alle

³⁸ Cass. pen., Sez. I, n. 47889 del 20 novembre 2013, in *CED* n. 258467 - 01.

quali va aggiunta quella della richiesta che costituisce mera riproposizione di una già rigettata, basata sui medesimi elementi e sempreché la presa d'atto della mancanza dei requisiti o della novità della domanda non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali³⁹.

Non è prevista, invece, a differenza della riabilitazione penale – quale causa di inammissibilità – la preclusione alla riproposizione della domanda (fondata su elementi diversi) senza che sia trascorso un certo periodo da quello in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto. Pertanto, il magistrato non incorrerà in nessuna decadenza laddove abbia nuovamente inoltrato la domanda allegando una successiva ed ulteriore positiva valutazione di professionalità.

Il fatto che il comma 3 dell'art. 4 della circolare stabilisca il rito partecipato allorché il Procuratore generale concluda per il rigetto non è ostativo all'adozione della pronuncia di inammissibilità con la forma camerale non partecipata qualora la Sezione disciplinare, anche *ex officio*, rilevi l'esistenza di una causa di inammissibilità, in quanto l'inammissibilità è categoria giuridica distinta da quella del rigetto, attenendo la prima ai presupposti che attengono al corretto instaurarsi del rapporto processuale ed esercizio dell'azione, mentre la seconda involge profili che ineriscono ad una valutazione sul merito della domanda.

Il riferimento, contenuto nell'art. 4, comma 2, della circolare, ai “*casi in cui la Sezione disciplinare è in grado di decidere sull'istanza allo stato degli atti*”, non limita la procedura non partecipata alle mere ipotesi di inammissibilità dell'istanza, ma, in un'ottica di assicurare la ragionevole durata del procedimento e la celere definizione positiva dell'istanza, comprende anche quelle in cui risultino evidenti i presupposti per la concessione della riabilitazione, in presenza però di conclusioni conformi della Procura generale e in assenza della necessità di svolgere approfondimenti istruttori, altrimenti dovendosi seguire, a norma del comma 3 dell'art. 4 della circolare, il rito della camera di consiglio partecipata⁴⁰.

All'udienza camerale partecipata vanno, invece, ricondotte tutte le altre ipotesi indicate dal comma 2 e in precedenza menzionate.

Dovendo la Sezione disciplinare fissare la data dell'udienza, disponendone la comunicazione alle parti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio, si pone il problema se il magistrato richiedente debba essere assistito in questa fase da un difensore che, in applicazione del

³⁹ In materia di riabilitazione penale, Cass. pen., Sez. I, n. 14568 del 21 dicembre 2021, dep. 2022, in *CED* n. 283306 - 01; Cass. pen., Sez. I, n. 32279 del 29 marzo 2018 in *CED* n. 273714 - 01; Cass. pen., Sez. I, n. 35045 del 18 aprile 2013, in *CED* n. 25017 - 01.

⁴⁰ In termini, *ex multis*, Sez. disc., ord. n. 48 n. 90 del 2025.

principio generale stabilito dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo, può essere un altro magistrato, anche in quiescenza, o un avvocato del libero foro.

Al quesito deve darsi risposta affermativa per diversi ordini di ragioni.

Anzitutto di carattere sistematico, in quanto, rinviando il d.lgs. n. 109 del 2006 sul procedimento disciplinare dei magistrati, per quanto non ivi espressamente contemplato, alle norme del codice di procedura penale (l'art. 14, comma 2, con riguardo alle indagini e l'art. 18, comma 4, con riferimento al dibattimento e l'art. 24, comma 1, in ordine al ricorso per cassazione), troverà applicazione la disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p., disposizione richiamata anche nelle norme del codice di rito (Capo II, del Titolo III sulle attribuzioni degli organi giurisdizionali) in cui si collocano i provvedimenti adottati dal tribunale di sorveglianza in tema di riabilitazione allorché si faccia luogo all'opposizione conseguente al rigetto della relativa domanda e che, al comma 1, onera il giudice che procede di nominare il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo.

Anche nel procedimento di riabilitazione penale, infatti, è possibile distinguere due fasi: la prima, susseguente all'istanza di riabilitazione che può essere presentata dal condannato personalmente o dal difensore cui è stata rilasciata procura (o da persona delegata) che viene trattata *de plano* senza intervento del procuratore generale presso la corte di appello; la seconda, invece, che si instaura a seguito di opposizione non manifestamente infondata, che si svolge con le forme della camera di consiglio partecipata e con la necessaria presenza del difensore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, comma 1 e comma 1-*bis* e 667, comma 4, c.p.p. che richiama, quanto alle forme, l'art. 666, comma 3, c.p.p.

Inoltre, milita per il riconoscimento dell'assistenza tecnica anche l'esigenza, già avvertita dalla dottrina nell'ambito del procedimento disciplinare del magistrato ove si esclude la persistenza dell'autodifesa, di assicurare piena ed effettiva tutela al diritto di difesa allorché si proceda comunque a valutazioni od accertamenti che involgono il merito della domanda e che debbano svolgersi nel contraddittorio delle parti⁴¹.

Pertanto, allorché la Sezione disciplinare disponga la comparizione delle parti per la trattazione dell'istanza in camera di consiglio partecipata, al

⁴¹ Sul tema, G. ARIOLLI, *cit.*, p. 8; M. CASSANO, *Il procedimento disciplinare*, in AA.VV., *Ordinamento giudiziario: organizzazione e profili processuali*, CARCANO (a cura di), Milano, 2009; ID., *Gli illeciti disciplinari dei magistrati*, SSM, 18/03/2022, P20101. In termini, Sez. disc., ord. n. 34 del 4 aprile 2024.

magistrato richiedente che ne sia privo, andrà nominato un difensore di ufficio.

Il rinvio al comma 4 dell'art. 666 c.p.p. pare anche consentire, con il consenso del magistrato interessato, di svolgere l'udienza mediante collegamento a distanza.

La Sezione disciplinare potrà chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; le prove, se occorre, vengono assunte nel contraddittorio delle parti; il magistrato ha facoltà di rendere dichiarazioni.

A norma del comma 4 dell'art. 4 della circolare la Sezione disciplinare decide con ordinanza che viene comunicata, senza ritardo, alle parti e al difensore.

Di tale provvedimento deve darsi atto nella scheda anagrafica del magistrato, con l'indicazione della condanna disciplinare alla quale si riferisce.

5. L'impugnazione della decisione della Sezione disciplinare.

Sebbene l'art. 24 d.lgs. n. 109 del 2006 limiti l'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare «*alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare (obbligatoria e facoltativa) di cui agli artt. 21 e 22*», deve ritenersi consentito, avverso l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare decide in tema di riabilitazione, il ricorso per cassazione, al pari di quanto previsto dalla disciplina del codice di rito per il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza rigetta l'opposizione (artt. 127, comma 7 e 666, comma 6, c.p.p.).

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, nessun rilievo assume la forma di ordinanza del provvedimento, in quanto, allorché il provvedimento del giudice, emesso in tale forma, non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di rito, sia di merito, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività, deve ritenersi soggetto a impugnazione, in quanto, al pari delle sentenze diventa irrevocabile, essendosi esaurita con la sua emanazione la potestà decisoria.

Inoltre, ove tale pronuncia motivata non fosse impugnabile col regime previsto dall'art. 24 del decreto legislativo per la sentenza, tutti gli elementi di "sfavore" in essa insiti per l'adozione di una formula che nella sostanza afferma la permanenza dell'"antigiuridicità disciplinare" della condotta, resterebbero privi di rimedio.

E tanto anche in violazione del principio del "giusto processo" che non può non trovare applicazione nel procedimento disciplinare a carico di magistrati sempre più coniato sull'osservanza dei principi comuni alla

giurisdizione penale. Infatti, la riforma contenuta nel decreto legislativo n. 109 del 2006 ha inciso profondamente sul sistema della responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari. Il passaggio da un illecito atipico a fattispecie tipiche di responsabilità, la trasformazione dell'azione del Procuratore generale della Corte di cassazione da discrezionale ad obbligatoria e l'applicabilità al nuovo processo delle norme del vigente codice di procedura penale (in quanto compatibili) hanno determinato un sensibile rafforzamento dei connotati giurisdizionali, costituzionalmente orientati ex art. 111 Cost. del processo disciplinare, pure da anni riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza formatesi in relazione al sistema abrogato.

Peraltro, con riguardo alla decisione adottata a seguito dell'udienza camerale non partecipata, l'assenza di rimedi impugnatori porrebbe anche profili di costituzionalità con riguardo alla tutela del diritto di difesa, in quanto la salvaguardia del contraddittorio è proprio assicurata mediante il ricorso per cassazione ove le ragioni della difesa siano suscettibili di essere compiutamente rappresentate.

Del resto, non può ridondare a carico del magistrato il difetto di coordinamento legislativo tra le norme sull'impugnazione (dettate, *ex* art. 24, per la "sentenza" come stabilito nel testo originario del decreto legislativo in vigore dal 5 aprile 2006) e la successiva introduzione dell'art. 25-*bis* nel corpo del decreto legislativo n. 109 del 2006.

In tal senso si sono espresse le Sezioni unite, investite dei primi ricorsi proposti dai magistrati che si sono visti rigettare o dichiarare inammissibili le istanze di riabilitazione, affermando che l'ordinanza con cui la Sezione disciplinare del C.S.M. decide sull'istanza di riabilitazione è ricorribile per cassazione, trattandosi di un provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando o neutralizzando, a seconda dell'esito, l'effetto correlato alla pronuncia di condanna (sentenza n. n. 3652 del 13/02/2025, in *CED* n. 673809 - 01).

Ammessa, dunque, l'impugnabilità dell'ordinanza, il mezzo sarà costituito dal ricorso per cassazione alle Sezioni unite civili, nei termini e con le forme previste dal codice di procedura penale (con la necessaria precisazione che l'impugnazione dovrà essere proposta da un avvocato del libero foro iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 c.p.p.)⁴².

⁴² Sullo specifico argomento, G. ARIOLLI, *cit.*, *sub* par. 9, pagg. 23 e ss. e la bibliografia ivi indicata.

Il termine per impugnare, pari a quindici giorni a norma dell'art. 585, comma 1, lett. a) c.p.p., decorrerà dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, a meno che la Sezione disciplinare non abbia deciso con motivazione contestuale di cui è stata data lettura in udienza.

6. L'esclusione dell'intervento del Ministro della giustizia

Sia la norma primaria che le disposizioni della circolare dettate in tema di riabilitazione nulla dispongono con riguardo ad un possibile intervento del Ministro della giustizia che, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 109 del 2006, è titolare, unitamente al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dell'azione disciplinare.

La questione potrebbe porsi in relazione a quelle condanne che ineriscono a procedimenti in cui l'azione disciplinare è stata promossa dal Ministro della giustizia ovvero tale Organo abbia chiesto l'integrazione della contestazione a norma dell'art. 17, comma 3, d.lgs. n. 109 del 2006 ovvero l'udienza di discussione dinanzi la Sezione disciplinare sia stata fissata a seguito di richiesta del Ministro nel caso previsto dai successivi commi 6 e 7. Si tratta, infatti, di ipotesi in cui al Ministro della giustizia è anche riconosciuto il potere di impugnazione della sentenza disciplinare.

All'interrogativo deve darsi risposta negativa.

La riabilitazione, infatti, è un istituto che attiene ad una fase del procedimento in cui risultano esaurite le prerogative del Ministro della giustizia, essendo l'istanza di riabilitazione rimessa esclusivamente all'interessato, unico soggetto titolare dell'interesse sotteso al potere di iniziativa, consistente nella possibilità di far cessare gli effetti ordinamentali di carattere negativo ricollegabili alla sanzione al medesimo applicata.

La riabilitazione, infatti, a differenza della revisione che è un mezzo di impugnazione di carattere straordinario (la cui richiesta può essere avanzata anche dal Ministro della giustizia), è un istituto che riguarda l'estinzione della sanzione, i cui effetti sono destinati a prodursi nella sfera giuridica del magistrato in relazione alle ricadute negative che le norme ordinamentali ad essa attribuiscono. Pertanto, rispetto alle vicende di tale istituto vi è carenza di interesse del Ministro della giustizia, in quanto con la condanna disciplinare si è esaurito l'interesse sotteso al riconoscimento del potere di azione e al correlativo diritto di impugnazione.

L'intervento della Procura generale, invece, va ricondotto alle funzioni necessarie di parte processuale che riveste all'interno del procedimento disciplinare ed alle attribuzioni di cui risulta titolare a livello ordinamentale, tra le quali non solo quella di assicurare il generale rispetto della legge, ma

anche quella di organo «vincolato al canone dell'uguaglianza e dell'imparzialità».

Del resto, in virtù della disciplina del codice di rito, i soggetti che sono parti necessarie del procedimento di riabilitazione sono, oltre l'interessato, il pubblico ministero e il difensore allorché ne è necessaria la presenza.

7. Conclusioni

Sebbene, per quanto in precedenza osservato, permangano diversi aspetti che dovranno essere oggetto di approfondimento, resta il dato, di indubbio rilievo positivo, dell'introduzione anche nell'ambito del procedimento disciplinare del magistrato della riabilitazione disciplinare.

E tanto non solo perché si è colmata una lacuna di carattere sistematico che rendeva sbilanciato *in peius* il procedimento dei magistrati rispetto a quelli stabiliti per le altre categorie di pubblici dipendenti (e financo per quelli iscritti in albi professionali), ma soprattutto perché con tale istituto si è ricondotto ai canoni dell'equità un procedimento che continua, per gran parte, ad essere modellato sul sistema inquisitorio.

La circostanza, poi, che tra le condizioni per la riabilitazione sia richiesta una valutazione positiva di professionalità in cui il fatto storico che ha determinato la condanna deve essere oggetto di apprezzamento, non deve determinare un'inversione dei ruoli e dei compiti tra il giudice disciplinare e l'organo deputato a valutare, in ragione di un complesso variegato di indici, la professionalità dei magistrati.

Va respinto, infatti, qualsiasi automatismo tra esito disciplinare e valutazione di professionalità, in quanto il pregiudizio disciplinare nel quale sia incorso il magistrato non può automaticamente dar luogo a un esito negativo di professionalità, ma deve formare oggetto di apprezzamento in relazione al caso concreto, allorché, incidendo in modo decisivo su uno degli elementi necessari a fondare il giudizio di professionalità, finisca per rendere recessivi gli altri elementi favorevoli comunque rilevanti⁴³.

⁴³ Sul tema, G. GRASSO, *cit.*, in *La Magistratura*, gennaio-luglio 2015 – Anno LXIV – Numero 1.2, 24 luglio 2015; P. SERRAO D'ACQUINO, *le valutazioni di professionalità dei magistrati. Parte seconda. I nodi problematici: le fonti di conoscenza, il rapporto con il disciplinare, gli sfasamenti temporali, le modalità espressive*, in *Giustizia Insieme*, 23 settembre 2020 (*online*). Da ultimo, si veda anche Corte cost., sentenza n. 51 del 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui stabiliva l'automaticità della rimozione del magistrato che fosse incorso in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p. o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168 dello stesso codice, senza prevedere che sia comunque rimessa alla Sezione disciplinare la valutazione concreta dell'offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria secondo il catalogo stabilito dallo stesso decreto legislativo.

E tanto soprattutto allorché la valutazione di professionalità si collochi in un segmento temporale successivo a quello in cui è stata inflitta la sanzione disciplinare, ove il momento di commissione dell'illecito disciplinare può ben rinvenire elementi di obiettiva neutralizzazione, non ravvisabili nel mero decorso del tempo, bensì nell'avere il magistrato intrapreso un percorso virtuoso tale da ricondurre tale condanna ad un incidente di percorso, piuttosto che a un precedente destinato a ridondare sistematicamente nella vita professionale del magistrato.